

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

D.d.s. 4 aprile 2025 - n. 4766

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia - Intervento SRD05 «Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli» - Azione SRD05.2) impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA MONTAGNA,
FORESTE E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO

Visti i Regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e ss.mm.ii.;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.;
- 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC e ss.mm.ii.;
- 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio finanziario 2023 e ss.mm.ii.;
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità e ss.mm.ii.;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 recante norme dettagliate di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione e ss.mm.ii.;

Visti:

- il decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023. Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024. «Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità «rafforzata» 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027»;

Visti:

- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP), approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final del 11 dicembre 2024 e in particolare l'intervento SRD05 «Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli» - Azione SRD05.2) «Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole»;
- la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 di approvazione del

Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) e dei relativi allegati, così come da ultimo modificato con d.g.r. 4029 del 10 marzo 2025, e in particolare l'intervento SRD05 «Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli» - Azione SRD05.2) «Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole»;

- l'approvazione da parte del Comitato di Monitoraggio Regionale, istituito con decreto n. 2574 del 23 febbraio 2023, riunitosi in plenaria in data 11 marzo 2024, dei criteri di selezione dell'intervento SR05 «Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli» - Azione SRD05.2) «Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole»;

Dato atto altresì che:

- le agevolazioni saranno concesse nel rispetto degli articoli 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo» e 41 «Aiuti alla forestazione e all'imboschimento» del Regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.110624 (2023/XA);
- le agevolazioni saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Precisato che:

- non potranno essere destinatarie di concessione di aiuti le imprese che dovessero rispondere ad una delle definizioni di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472;
- nel rispetto dell'art. 1, par. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 ad un'impresa non potrà essere erogato il contributo se la stessa impresa risultasse destinataria di un ordine di recupero pendente di un aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato interno da una precedente decisione della Commissione;
- i soggetti richiedenti che ricevono agevolazioni ricadenti nel campo di applicazione dei regimi di aiuto di stato di cui al regolamento (UE) 2022/2472 devono sottoscrivere le pertinenti dichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in merito ai contributi inquadrati come aiuti di stato ricevuti a vario titolo anche da fonti diverse e alla loro posizione in relazione allo status di impresa in difficoltà di cui all'art. 2 par. 59 del Reg. (UE) 2022/2472 e alla dimensione d'impresa;

Visti:

- la comunicazione del 25 marzo 2025 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando, di cui all'Allegato G della deliberazione della Giunta regionale n. X/6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
- il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale, dell'Autorità Ambientale e dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR relativo alle disposizioni attuative di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto, comunicati via mail rispettivamente in data 26 marzo 2025, 20 maggio 2024, 3 aprile 2025, agli atti della struttura;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Ritenuto di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD05 «Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli» - Azione SRD05.2) «Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 1.400.000,00 la cui spesa grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 1608 del 10 febbraio 2025 con oggetto «Piano Strategico della PAC Italia 2023-2027 - Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia. Individuazione dei Responsabili degli Interventi - Aggiornamento», con il quale è stato aggiornato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili dei singoli Interventi, tra cui l'Intervento dell'Intervento SRD05 - Azione SRD05.2;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'intervento SRD05 «Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli» - Azione SRD05.2) «Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative è di € 1.400.000,00, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito Internet di Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>;

5. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Francesco Brignone

— • —

Allegato A



PSR LOMBARDIA
L'INNOVAZIONE
METTE RADICI



Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

**Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi
agroforestali su terreni agricoli**

**Azione SRD05.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo
su superfici agricole**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Anno 2025

Sommario

PARTE I "DOMANDA DI AIUTO"	4
1 FINALITÀ E OBIETTIVI	4
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE	4
3 SOGGETTI BENEFICIARI	4
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
5 COSA VIENE FINANZIATO	4
5.1 Interventi ammissibili	5
5.2 Caratteristiche degli Impianti	5
5.2.1 Impianti di arboricoltura a ciclo breve	5
5.2.2 Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo	5
5.3 Spese ammissibili	6
5.4 Spese relative agli interventi	6
5.5 Spese per progettazione e direzione lavori	6
5.6 Spese di informazione e pubblicità	7
5.7 Data di inizio degli interventi	7
6 COSA NON VIENE FINANZIATO	7
6.1 Limiti e divieti nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali	8
6.2 Interventi e spese non ammissibili	9
7 DOTAZIONE FINANZIARIA	9
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	9

8.1	Tipologia di aiuto.....	9
8.2	Ammontare del contributo.....	9
8.3	Regime di aiuto.....	10
8.4	Soglia minima di spesa e massimali di spesa	10
9	CUMULO DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO	10
10	CRITERI DI VALUTAZIONE.....	10
11	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
12	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
12.1	Quando presentare la domanda	12
12.2	A chi presentare la domanda.....	12
12.3	Come presentare la domanda	12
12.4	Documentazione da allegare alla domanda	13
12.5	“Piano di investimento”	14
12.6	Sostituzione della domanda.....	15
12.7	Ricevibilità della domanda	15
13	ISTRUTTORIA	15
13.1	Istruttoria tecnico-amministrativa.....	16
13.2	Chiusura delle istruttorie.....	17
14	APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA	17
14.1	Approvazione esiti istruttori	17
14.2	Ammissione a finanziamento.....	17
14.3	Periodo di validità delle graduatorie	17
15	PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI.....	18
15.1	SCHEDA INFORMATIVA	18
16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	19
16.1	Conclusione dei lavori.....	19
17	PROROGHE.....	19
17.1	Richiesta proroga per causa di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.....	19
18	VARIANTI.....	19
	PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO”	20
19	MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	20
19.1	Erogazione del saldo per le spese d'impianto.....	21
19.2	Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito per arboricoltura a ciclo medio lungo (SRA28)	23
20	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI	23
21	CONTROLLI IN LOCO	23
22	FIDEIUSSIONI.....	24

23	CONTROLLI "EX POST"	24
23.1	Durata del periodo di impegno	24
24	DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA	25
24.1	Decadenza del contributo	25
24.1	Procedimento di decadenza	25
25	IMPEGNI	26
	PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"	28
26	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	28
26.1	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto	28
26.2	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento	28
26.3	Casi non considerati "cause di forza maggiore" e circostanze eccezionali	28
27	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	29
27.1	Rettifica della domanda	29
27.2	Richiesta di rettifica delle domande di aiuto	29
27.3	Richiesta di rettifica delle domande di pagamento	29
28	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	30
28.1	Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario	30
28.2	Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario	30
28.3	Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo	30
29	RINUNCIA	31
30	REGIME DI AIUTO	31
31	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	35
31.1	Indicatori	35
31.2	Customer Satisfaction	35
32	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	35
32.1	Rimedi amministrativi	35
32.2	Rimedi giurisdizionali	35
33	SANZIONI	35
34	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	36
35	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	36

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento SRD05, Azione 2 “**Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole**” è volto a realizzare nuovi impianti di arboricoltura al fine di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, promuovendo altresì il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e delle Linee guida europee per “Afforestation and Reforestation”, recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Gli **impianti di arboricoltura a ciclo breve** sono finanziati in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di “pianura” da ISTAT.

Gli **impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo** sono finanziati in Lombardia esclusivamente nei comuni classificati di “pianura” o di “collina” da ISTAT.

L'elenco dei comuni lombardi classificati di “pianura” e di “collina” da ISTAT è riportato nell'Allegato 1 delle presenti disposizioni attuative.

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i proprietari/possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafi 4 e 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 59) e non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno.

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di conduzione delle superfici interessate dall'intervento.

Tali superfici devono essere inserite nel fascicolo aziendale presente in Sis.Co.

Il richiedente, qualora non fosse proprietario dei terreni oggetto d'impianto, può presentare domanda a condizione che:

1. il documento relativo alla conduzione del terreno (contratto d'affitto, concessione, ecc.) sia valido; la conduzione dovrà essere assicurata con continuità fino alla fine del periodo di impegno come stabilito al paragrafo 23.1 pena la decadenza della domanda. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
2. nel caso di contratto di concessione, la stessa indichi esplicitamente la possibilità di effettuare la tipologia di impianti arborei prevista dalla domanda di aiuto presentata;
3. nei casi diversi dal contratto di concessione, abbia il permesso scritto del proprietario dei terreni ad effettuare gli interventi. Nel caso di comproprietà, è necessario il permesso scritto di tutti i proprietari ad effettuare gli interventi.

5 COSA VIENE FINANZIATO

Sono ammissibili a finanziamento gli impianti di arboricoltura con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzati utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto al paragrafo 23.1.

Nel caso di impianti di cloni di pioppo deve essere perseguita la sostenibilità dal punto di vista ambientale in particolare attraverso la diversificazione clonale e l'utilizzo di cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA).

5.1 Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

1. **Impianti di arboricoltura a ciclo breve:** con durata dell'impegno superiore a 8 anni, di seguito definiti "pioppeti".
2. **Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo:** con durata dell'impegno non inferiore a 15 anni.

L'investimento è riconosciuto per le superfici agricole così come definite ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento (UE) n. 2115/2021.

Per i sopra citati interventi i codici coltura ammissibili sono indicati in Allegato 2 delle presenti disposizioni attuative.

Per verificare la coltura presente sui terreni prima dell'impianto, si fa riferimento a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale aggiornato al 15 luglio 2024, all'interno del Sistema delle Conoscenze (Sis.Co.) oppure, in caso questo non fosse disponibile, in base alla documentazione e foto aeree ritenute opportune.

La **superficie minima** interessata dall'impianto per entrambe le tipologie deve essere di 10.000 mq: sono ammessi singoli appezzamenti indipendenti di superficie di almeno 5.000 mq ciascuno.

La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto ed è indipendente dal numero di piante. Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti.

Le superfici agricole su cui viene realizzato l'impianto di arboricoltura rientrano tra le Aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e pertanto se sono rispettate le disposizioni di legge in materia, il terreno oggetto di impianto non è soggetto ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

Gli impianti realizzati sono quindi reversibili al termine del periodo di impegno così come definito al paragrafo 23.1.

5.2 Caratteristiche degli Impianti

5.2.1 Impianti di arboricoltura a ciclo breve:

Gli impianti dovranno essere:

- costituiti da soli cloni di pioppo iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" di cui D.D. MIPAAF n. 307490 del 6 luglio 2021 e s.m.i., ai sensi del d.lgs. 386/2003 – Allegato 3 o in analoghi Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea, governati ad alto fusto;
- costituiti da almeno due cloni di pioppo, di cui almeno uno "a Maggior Sostenibilità Ambientale" (cloni MSA, indicati nella lista in allegato 3). È obbligatorio l'uso di almeno il 20% di cloni MSA sul totale delle pioppelle impiegate. È consentito l'utilizzo di un solo clone soltanto nel caso di impianti realizzati con il 100% di pioppelle di cloni MSA.
- costituiti da 150 piante/ettaro a 350 piante/ettaro e realizzati mediante impianto di pioppelle con altezza minima di 1,5 m fuori terra;

Negli impianti di superficie superiore o uguale a 30 ettari è obbligatoria la mescolanza a blocchi, usando almeno 3 cloni, 2 dei quali scelti fra quelli indicati nella lista dei "cloni a Maggior Sostenibilità Ambientale".

5.2.2 Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo

Gli impianti dovranno essere:

- costituiti da sole piante appartenenti alle specie di cui all'allegato 4, governate ad alto fusto, secondo la seguente ripartizione:

Densità d'impianto totale (n. piante/ettaro)	Specie arboree principali ¹ (almeno una specie)	Specie arboree secondarie ² (almeno due specie)	Specie arbustive (almeno una specie)
Da 500 a 700	Minimo 70 piante/ettaro	Minimo 20% delle piante totali	Minimo 15% delle piante totali
Da 701 a 1.050	Minimo 10% delle piante totali (71 ÷ 105 piante/ettaro)	Per ogni specie, minimo 10% delle piante totali	

- gli impianti devono essere misti: ogni specie deve essere uniformemente distribuita sull'appezzamento;
- ogni esemplare appartenente alle piante principali deve essere distante almeno 3 metri da altre piante principali;
- devono essere realizzati mediante impianto di piante a radice nuda o con pane di terra.

Tutto il materiale vivaistico arboreo deve essere corredato da passaporto delle piante ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 ("passaporto verde") e da certificato di identità/provenienza per le specie soggette al D.lgs. 386/2003.

5.3 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- spese relative agli interventi;
- spese generali per progettazione e direzione lavori;
- spese di informazione e pubblicità.

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.

5.4 Spese relative agli interventi

Sono ammissibili le spese per la realizzazione di nuovi impianti di arboricoltura a ciclo breve e a ciclo medio-lungo calcolate esclusivamente in base ai costi standard di cui all'Allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.

La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati. È quindi possibile usare due o più costi standard, ovviamente su superfici differenti, qualora si utilizzino densità di impianto differenti oppure piante di dimensioni diverse.

Le spese sostenute relative alla realizzazione degli interventi calcolate in base ai costi standard non devono essere comprovate da fatture e relativi giustificativi di pagamento intestati al beneficiario.

5.5 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese comprendono:

- la progettazione degli interventi proposti con il Piano d'investimento;
- le consulenze specialistiche a supporto della progettazione (consulenze fornite da professionisti abilitati che rientrino nelle seguenti categorie di studi o analisi: geo-pedologici, fitosanitari, cure colturali e scelta dei cloni a maggiore sostenibilità ambientale);
- la direzione dei lavori.

Le spese:

- devono essere rendicontate con fatture o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento;
- possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);
- sono riconosciute fino ad un massimo riportato nella seguente tabella, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto di IVA:

¹ Specie principale: la specie arborea base dell'impianto, ossia dalla quale si prevede di ricavare i prodotti legnosi più importanti.

² Specie secondaria o accessoria: la specie o le specie arboree usate con funzione di accompagnamento alla specie principale

Importo dei lavori	Percentuale massima per ciclo breve	Percentuale massima per ciclo medio lungo
Fino a 20.000,00 €	5,00 %	10,00 %
Da 20.000,01 € a 40.000,00 €	4,25 %	8,50 %
Da 40.000,01 € a 70.000,00 €	3,50 %	7,00 %
Da 70.000,01 € a 100.000,00 €	3,00 %	6,00 %
Da 100.000,01 € in poi	2,50 %	5,00 %

- devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese di informazione e pubblicità.

5.6 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo **massimo di € 300,00** e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456/2024 reperibile al seguente link: [Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione \(regione.lombardia.it\)](https://regione.lombardia.it/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione)

5.7 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese per la redazione del progetto e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto, che devono comunque essere state sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

I richiedenti possono iniziare i lavori anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo sul BURL. In tal caso, Regione Lombardia è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venisse finanziata.

La data di avvio dei lavori cui far riferimento corrisponde alla data del documento di trasporto relativo all'acquisto delle piante.

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

Non sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

1. impianti di Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.
2. Impianti realizzati con specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della transizione ecologia e dalle black list nazionale e regionale³;
3. Impianti che prevedono l'impegno di specie vietate per motivi fitosanitari dal Servizio Fitosanitario regionale o dalle competenti autorità fitosanitarie europee o nazionali;
4. impianti realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, comma 3, lettera c) del Reg (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere.
5. i lavori iniziati prima della presentazione della domanda di aiuto;
6. impianti realizzati su terreni all'interno del "tessuto urbano consolidato", individuato a livello comunale dal "Piano di Governo del Territorio" (l.r. 12/2005)⁴;
7. impianti realizzati su terreni classificati a bosco in base a quanto stabilito dalla legge forestale (art. 42 della l.r. 31/2008);

³ [Quadro normativo relativo alle Specie Aliene Invasive \(IAS\) \(regione.lombardia.it\)](https://regione.lombardia.it/quadro-normativo-relativo-alle-specie-aliene-invasive-ias)

⁴ Vedi [Geoportale della Lombardia](#), nello strato informativo relativo ai Piani di Governo del Territorio

8. impianti in contrasto con le misure di conservazione dei siti "Rete Natura 2000" o con la pianificazione delle aree protette in cui si trovano;
9. impianti finalizzati alla produzione di biomassa a uso energetico;
10. impianti finalizzati alla creazione di boschi naturali di cui all'art. 42 della l.r. 31/2008;
11. impianti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale, approvati o con parere regionale già formulato (art. 47 l.r. 31/2008);
12. impianti realizzati nei parchi naturali e nelle riserve naturali da aziende agricole prive di certificazione (FSC o PEFC) secondo i principi della gestione forestale sostenibile (art. 50 bis l.r. 31/2008);
13. impianti effettuati su terreni precedentemente interessati dagli aiuti previsti dall'art. 31 del Regolamento (CE) 1257/1999 ("misura h" del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006) o dagli artt. 43 e 45 del Regolamento UE 1698/2005 ("misura 221" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013) o dall'art. 22 del Regolamento UE n. 1305/2013 (sottomisura 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022) o dagli interventi SRD05 e SRD10 della PAC 2023-2027, per i quali persistano obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari alla data del 30 giugno 2024.
14. impianti nelle aree nelle quali sono previsti interventi nell'ambito del Programma d'Azione del Progetto PNRR "Rinaturazione del Po"⁵ approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 02/08/2022 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po), salvo nulla osta rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO - AIPO;
15. impianti in contrasto con quanto previsto dal Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) approvato con DPCM del 24/5/2001, le cui Norme di attuazione⁶ prevedono:
 - all'art. 1 comma 6 il divieto di impianto e di reimpianto di pioppeti nella fascia A nei tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, individuati nell'Allegato 3 al Titolo I – Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti;
 - all'art. 29 comma 2 lettera d) il divieto nella fascia A, per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, di effettuare coltivazioni arboree, fatta eccezione per gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

6.1 Limiti e divieti nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali poste all'interno delle "Zone di protezione speciale" classificate come "Ambito fluviale" o "Risaia", oggetto di concessione rilasciata dal 24 aprile 2009, devono essere rispettate le prescrizioni di cui alla d.g.r. 9275/2009 e s.m.i. e quelle previste dai relativi pareri rilasciati dagli Enti gestori.

Nelle aree del demanio idrico fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali rientranti nelle fasce A e B del PAI, come disposto dal Regolamento Attuativo relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali, previsto dall'art. 32 c. 4 delle "Norme di Attuazione" del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e, in particolare in coerenza con la tabella 1 contenuta nell'Allegato 1 "Indirizzi tecnici"⁷ al Regolamento stesso, non possono essere finanziati:

- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore all'85% della superficie demaniale in concessione, nel caso che i pioppeti godano di una certificazione forestale a carattere ambientale FSC o PEFC o in alternativa utilizzino al 100% cloni appartenenti alla lista dei "cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale";
- l'impianto e il reimpianto di pioppeti in misura superiore al 75% della superficie in concessione, nel caso di pioppeti che non abbiano le caratteristiche di cui al punto precedente.

⁵ https://www.adbpo.it/download/PNRR_RinaturazionePo/PNRR_Po_PdA_rev_21_07_2022.pdf

⁶ Adottate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001; <https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.1%20-%20Norme%20di%20attuazione/Norme%20di%20attuazione.pdf>

⁷ https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.3%20-%20Regolamenti%20PAI%20art.%2044%20NA/delibera11_2008/REGOLAMENTO_Allegato_1%20def.pdf

6.2 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (protocollazione) della domanda di contributo. Sono escluse dal finanziamento le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) Spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto;
- b) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- c) Spese di acquisto di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale;
- d) Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari;
- e) Spese di gestione e manutenzione dell'impianto e spese di reimpianto;
- f) IVA ed altre imposte e tasse.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 1.400.000,00 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR
- 41,51% a carico delle risorse nazionali
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di Intervento, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione Regionale, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili entro il termine delle istruttorie di cui al successivo paragrafo 35.

In ogni caso è garantito il finanziamento complessivo dell'ultima domanda ammessa a finanziamento.

Nell'ambito di tale dotazione, è garantita una riserva fino alla concorrenza del 10% della dotazione per le domande presentate da richiedenti conduttori di aziende con più del 50% della SAU aziendale lombarda ricadente nelle Aree Interne.

L'elenco delle Aree Interne e dei Comuni rientranti in ciascuna Area interna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR), pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/il-programma-6/complemento-per-lo-sviluppo-rurale>

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di **contributo in conto capitale**.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo per la realizzazione dell'impianto è riconosciuto in percentuale sulla spesa ammissibile, al netto dell'IVA, come riportato nelle seguenti tabelle:

Ciclo breve – PIOPPETI	
Azienda senza certificazione che utilizza $\geq 20\%$ cloni MSA	Contributo 60%
Azienda senza certificazione che utilizza $\geq 80\%$ cloni MSA	Contributo 80%
Azienda con certificazione FSC/PEFC che utilizza $\geq 20\%$ cloni MSA	Contributo 80%
Azienda con certificazione FSC/PEFC che utilizza $\geq 50\%$ cloni MSA	Contributo 90%

Ciclo medio -lungo	
Azienda senza certificazione	Contributo 80%
Azienda con certificazione FSC/PEFC	Contributo 90%

8.3 Regime di aiuto

Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.110624 (2023/XA) "Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia – interventi SRD05, SRD10, SRA28" e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Ai sensi dell'art. 41, par. 10, del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993.

8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

L'importo massimo di spesa ammissibile per ettaro per la copertura dei costi d'impianto è determinato dai costi standard (Allegato 5) riferiti alla tipologia d'impianto (ciclo breve e ciclo medio lungo).

9 CUMULO DEGLI AIUTI E DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO

Il contributo concesso può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione in base al Regolamento (UE) 2022/2472.

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo Piano Strategico della PAC. Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento, il finanziamento con altre "fonti di aiuto", nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l'accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nella seguente tabella.

Azione SRD05.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole.

PRINCIPI DI SELEZIONE	PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento	50
Caratteristiche del soggetto richiedente	30
Localizzazione delle aziende beneficiarie	10
Caratteristiche territoriali	10
PUNTEGGIO MASSIMO	100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Finalità specifiche dell'intervento		50
1	Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo	50
1.1	Uso di 9 o più specie di piante	50
1.2	Uso di 7/8 specie di piante	30
1.2	Uso di 5/6 specie di piante	20
1.4	Uso di 4 specie di piante	10
2	Impianti di arboricoltura a ciclo breve - pioppeti	45
Percentuale di piante di cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale - MSA utilizzate (di cui al documento allegato alle disposizioni attuative dell'Intervento SRD05) sul totale delle piante		
2.1	= 100%	45
2.2	> del 50% e < del 100%	30
2.3	> del 20% e ≤ del 50%	20
2.4	= 20%	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche del soggetto richiedente		30
3	Azienda con certificazione forestale FSC (Forest Stewardship Council) o Certificazione forestale PEFC (Pan-european Forest Certification Council)	30
4	Consorzio forestale riconosciuto ai sensi dell'art. 56 della l.r. n. 31/2008	20
5 (Cumulabile con 7)	Imprenditore agricolo con la qualifica di IAP	15
6 (Cumulabile con 7)	Imprenditore agricolo senza la qualifica di IAP	10
7 (Cumulabile con 5 e 6)	Giovane agricoltore*	8

(*) Per giovane agricoltore si fa riferimento all'età del richiedente che deve essere inferiore ai 41 anni non compiuti⁸.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Localizzazione delle aziende beneficiarie**		10
8	Aree Natura 2000 (solo per impianti a ciclo medio-lungo)	10
9	Aree protette (Parco regionale, Parco naturale, Riserva naturale, Parco locale di interesse sovracomunale)	8
10	Elementi di primo o secondo livello della rete ecologica regionale esterni alle Aree Natura 2000 e alle Aree protette	6
11	Comune classificato "pianura" da ISTAT (solo per impianti a ciclo medio-lungo)	5

⁸ Si considera l'età alla data di presentazione della domanda. Nel caso di società per richiedente si intende il firmatario della domanda.

(*) Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall'intervento ricade nell'area indicata. Qualora la superficie interessata dall'intervento fosse compresa in due o più aree, i punti non sono cumulabili, ma si attribuisce il punteggio relativo alla superficie maggiore.

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
Caratteristiche territoriali		10
12	Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) – Il 100% della superficie oggetto di intervento ricade in ZVN	10
13	Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) – Almeno il 50% della superficie oggetto di intervento ricade in ZVN	7
14	Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) – Almeno il 30% della superficie oggetto di intervento ricade in ZVN	4

Riferimenti: D.g.r. 26 novembre 2019 - n. XI/2535 - "Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006" e geoportale

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere **un punteggio minimo pari a 25 punti**.

I punteggi non sono tra loro cumulabili, ad eccezione degli elementi in cui è espressamente indicato.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con un maggior punteggio relativo al principio di selezione "Finalità specifiche dell'intervento". In caso di ulteriore parità si considera il punteggio relativo al principio di selezione "Caratteristiche del soggetto richiedente".

Nell'ipotesi di totale parità, è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente, l'ammissione a finanziamento è disposta con provvedimento del dirigente regionale della Struttura competente, Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (AdGR) del CSR 2023-2027 della Regione Lombardia, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241/1990.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare soltanto una domanda per tipologia d'intervento (ciclo breve o ciclo medio-lungo).

12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal **07 maggio 2025 al 01 luglio 2025**, entro e non oltre le ore **16:00:00**.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando l'Amministrazione competente nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione del progetto dell'intervento.

Nel caso in cui l'area ove si attua l'intervento si estenda sul territorio di più Amministrazioni competenti, la domanda è di competenza dell'Amministrazione sul cui territorio ricade la parte finanziariamente più rilevante dell'intervento. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione che riceve la domanda informa le altre Amministrazioni interessate.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal Sistema Informatico.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 16.00.00 del termine stabilito al paragrafo 12.1.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B Tariffa del D.P.R. 642/72 art. 21 bis.

12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, la seguente documentazione:

- 1) Autorizzazione del proprietario: nel caso in cui il richiedente non fosse proprietario dei terreni oggetto d'impianto, autorizzazione di cui al paragrafo 4, con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali, ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- 2) Concessione demaniale: per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la concessione demaniale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone dell'ultimo anno richiesto (salvo nei casi in cui la concessione sia rilasciata a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
- 3) nulla osta rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume PO - AIPO per gli impianti previsti nelle aree interessate dal Programma d'Azione del Progetto PNRR "Rinaturazione del Po"⁹ approvato con Decreto del Segretario Generale n. 96 del 02/08/2022;

⁹ https://www.adbpo.it/download/PNRR_RinaturazionePo/PNRR_PoPdA_rev_21_07_2022.pdf

- 4) Certificazione forestale sostenibile FSC o PEFC già in possesso dell'azienda al momento della presentazione della domanda;
- 5) Piano d'investimento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un collegio professionale con competenze attinenti alla tipologia di intervento);
- 6) autorizzazione o nulla osta rilasciato dagli Enti gestori delle aree protette e delle aree Natura 2000 qualora l'impianto ricada, in tutto o in parte, in tali aree, se previsto dalla normativa, o in caso contrario, dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista¹⁰, dell'intervento proposto con:
 - a. le "misure di conservazione" delle aree Natura 2000 attestata dal tecnico progettista;
 - b. gli strumenti di pianificazione delle aree protette

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co.:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio¹¹ con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. UE n. 2022/128.;
- b) dichiarazioni relative alla dimensione impresa e allo status di impresa in difficoltà e, ove richiesto in fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà allegare il "Foglio calcolo dimensione d'impresa" di cui all'allegato 7 e/o indicare i dati della dichiarazione dei redditi (corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS) o i dati richiesti del bilancio. In fase di compilazione della domanda, potrà essere altresì richiesto di allegare la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del citato Foglio di calcolo e/o la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà¹²;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare in Sis.Co. di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027, specificando quali siano in caso affermativo.

Il "Foglio calcolo dimensione d'impresa" di cui all'allegato 7, sarà reso disponibile e scaricabile in formato excel sul sito <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027>

12.5 "Piano di investimento"

Il "piano d'investimento" deve contenere in forma chiara le seguenti informazioni.

Arboricoltura a ciclo breve

- a) mappali e relativa superficie interessati dall'impianto;
- b) sesto d'impianto adottato riferito ai costi standard;
- c) cloni utilizzati, specificando per ogni clone la superficie, la localizzazione (mappali) e il sesto d'impianto;
- d) planimetria catastale dei mappali interessati dall'impianto, con la localizzazione delle piante, distinte per cloni;
- e) età e dimensione delle pioppelle che saranno messe a dimora;
- f) dichiarazione completa ed esplicita che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo climatici avversi (es. aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare tali motivi quale causa di forza maggiore;
- g) spesa totale prevista, sulla base dei costi standard di cui all'allegato 5;
- h) potature e cure colturali previste negli anni a venire fino a fine ciclo;

¹⁰ La dichiarazione di compatibilità, attestata dal tecnico progettista, deve contenere i necessari riferimenti puntuali alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, al fine di consentire la verifica in sede istruttoria di quanto asserito.

¹¹ Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000.

¹² In riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, per allegare la pertinente documentazione è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale.

- i) cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84 (non firmata elettronicamente o digitalmente), che riporti il perimetro esterno dell'area richiesta a contributo, distinta per singole tipologie (pioppicoltura e arboricoltura da legno); la tabella attributi da utilizzare è riportata in allegato 6.

Arboricoltura a ciclo medio lungo

- a) mappali e relativa superficie interessati dall'impianto;
- b) descrizione della stazione sotto il profilo climatico, ecologico e pedologico;
- c) obiettivi dell'intervento;
- d) sesto d'impianto adottato riferito ai costi standard;
- e) specie impiegate, specificando per ogni specie il numero, la disposizione, la localizzazione (mappali) e il sesto d'impianto;
- f) planimetria catastale dei mappali interessati dall'impianto, con la localizzazione delle piante, distinte per specie o cloni;
- g) età e dimensione delle piante che saranno messe a dimora;
- h) dichiarazione che nei terreni su cui si effettuerà l'impianto non vi sono elementi pedo climatici avversi (es. aree tecnicamente non idonee all'impianto, quali le aree acquitrinose, quelle con rocce affioranti o con terreno eccessivamente ghiaioso o arido senza possibilità concreta di irrigazione) o vincoli legali (es. servitù) per la piantagione e che pertanto si rinuncia, in caso di morte o deperimento delle piante, ad invocare tali motivi quale causa di forza maggiore;
- i) spesa totale prevista, sulla base dei costi standard di cui all'allegato 5;
- j) potature e cure colturali previste negli anni a venire fino a fine ciclo;
- l) cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84 (non firmata elettronicamente o digitalmente), che riporti il perimetro esterno dell'area richiesta a contributo, distinta per singole tipologie (pioppicoltura e arboricoltura da legno); la tabella attributi da utilizzare è riportata in allegato 6.

12.6 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda. Se la nuova domanda non è validata e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.7 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 12.1 sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. L'istruttoria sarà chiusa come negativa in Sis.Co..

Il Responsabile di Intervento comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza all'Amministrazione competente, la non ricevibilità della domanda.

13 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il Responsabile di Intervento si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano, di seguito denominate "Amministrazione competente".

Per l'istruttoria delle domande, il Responsabile di Intervento può istituire, con apposito atto, un Gruppo tecnico di supporto alla valutazione, di seguito denominato "Gruppo tecnico", costituito dallo stesso Responsabile e dai Dirigenti delle Strutture delle Amministrazioni competenti sopra richiamate, o dai funzionari incaricati dell'istruttoria.

I Dirigenti delle Amministrazioni competenti individuano i funzionari incaricati dell'istruttoria delle domande; e ne comunicano i nominativi al Responsabile di Intervento.

Il Responsabile di Intervento, avvalendosi eventualmente del Gruppo Tecnico appositamente istituito, assicura omogeneità di comportamento nelle modalità di valutazione dei progetti e di applicazione delle disposizioni attuative.

13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

Il Responsabile di Intervento, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette alle Amministrazioni competenti gli elenchi delle domande per l'avvio dell'istruttoria.

Le Amministrazioni competenti verificano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.4.

Tutta la documentazione di cui al paragrafo 12.4 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di aiuto; il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 4 e l'assenza del Piano d'investimento determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda.

Le Amministrazioni competenti comunicano tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti beneficiari, che, entro **10 giorni** dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di esito negativo della domanda costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto a cura del Responsabile di Intervento.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica della correttezza della domanda di aiuto unitamente alla documentazione ad essa allegata di cui al par. 12.4, con riferimento alle presenti disposizioni attuative;
2. la verifica dei requisiti del richiedente;
3. la verifica dell'esistenza di un titolo di conduzione valido;
4. la verifica dell'assenza di obblighi di mantenimento sulle superfici richieste derivanti dalle programmazioni precedenti, (Misura h del PSR 2000-2006, Misura 221 e Misura 223 del PSR 2007-2013, Operazione 8.1.01 del PSR 2014-2022 e Interventi SRD05 e SRD10 della PAC 2023-2027);
5. il rispetto delle finalità, delle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando;
6. l'eventuale sopralluogo nei terreni ove è previsto venga localizzato l'intervento oggetto di contributo;
7. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri di valutazione definiti nel precedente paragrafo 10;
8. la determinazione della spesa ammessa e della percentuale di contributo;

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, o di integrare la documentazione nel caso in cui si evidenzia la necessità di ulteriori documenti a supporto delle dichiarazioni di cui al par. 12.4 e delle informazioni previste dall'art. 41, par. 10, del Reg. (UE) 2022/2472, l'Amministrazione competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a **10 giorni** dal ricevimento della richiesta.

L'Amministrazione competente che riceve la documentazione integrativa carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria della domanda può comprendere una visita in situ, ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui l'Amministrazione competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

A conclusione dei controlli sopra richiamati, i funzionari incaricati dai Dirigenti delle Amministrazioni competenti redigono un verbale di istruttoria sottoscritto dagli stessi e firmato dai Dirigenti.

L'Amministrazione competente comunica gli esiti delle istruttorie al Responsabile di Intervento e trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, **entro 10 giorni** dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando all'Amministrazione competente, tramite PEC, un'istanza di riesame, con le osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate, coinvolgendo se istituito il Gruppo Tecnico, e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente.

Conclusa la fase di riesame, l'Amministrazione competente trasmette gli esiti istruttori al Responsabile di Intervento.

Se il richiedente non si avvale della facoltà del riesame entro i termini sopra indicati l'istruttoria assume carattere definitivo, salve le possibilità di ricorso previste per legge, come specificato al paragrafo 32.

13.2 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno **15 ottobre 2025**.

14 APPROVAZIONE DEGLI ESITI ISTRUTTORI E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E VALIDITA' GRADUATORIA

14.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile di Intervento predispone e approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi di istruttoria, definendo i seguenti elenchi:

- 1) domande non ricevibili;
- 2) domande con esito istruttorio negativo;
- 3) domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concedibile e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 10;
- 4) domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa, del contributo ammesso, del punteggio assegnato, del CUP e del SIAN COR.
- 5) domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Prima dell'approvazione del decreto di ammissione e concessione del contributo, il Responsabile dell'Intervento provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

14.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di aiuto dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

14.3 Periodo di validità delle graduatorie

Non è previsto alcun periodo di validità della graduatoria oltre la data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile di Intervento, è:

- pubblicato sul BURL **entro il 31 ottobre 2025** e diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- pubblicato sul sito internet della Regione Lombardia dedicato al PSP 2023-2027 <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027> ;
- pubblicato sul Portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it ;
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:

Responsabile di Intervento:

Francesco Brignone, francesco_brignone@regione.lombardia.it , telefono 02 6765 3174,

PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it ;

Referente tecnico: Luisa Cagelli, luisa_cagelli@regione.lombardia.it , telefono 02 6765 2573;

- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:

Numero Verde 800 131 151;

sisco.supporto@regione.lombardia.it

15.1 SCHEDA INFORMATIVA

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli Azione SRD05.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole
DI COSA SI TRATTA	L'intervento è finalizzato a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli forestali e di arboricoltura al fine di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi. In particolare, l'Intervento finanzia Impianti di arboricoltura a ciclo breve con durata dell'impegno superiore a 8 anni e Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo : con durata dell'impegno non inferiore a 15 anni
CHI PUÒ PARTECIPARE	Proprietari/possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria dell'Intervento è pari a 1.400.000,00 € .
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	La percentuale di contribuzione è pari al 60%-90% della spesa ammessa, al netto dell'IVA, in base alla tipologia di impianto
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regime n. SA.110624 (2023/XA) "Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia – interventi SRD05, SRD10, SRA28"
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa. Le domande sono valutate in base ad una griglia di criteri indicati nelle disposizioni attuative al paragrafo 10. L'istruttoria è di competenza delle Strutture regionali Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e della U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano.
DATA APERTURA	07 maggio 2025
DATA CHIUSURA	Entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno 01 luglio 2025

COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare una sola domanda per tipologia (ciclo breve e ciclo medio-lungo) esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.4 delle presenti disposizioni attuative
CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative alle disposizioni attuative: - Responsabile di Intervento: Francesco Brignone, francesco_brignone@regione.lombardia.it, telefono 02 6765 3174; - Referente tecnico: Luisa Cagelli, luisa_cagelli@regione.lombardia.it, telefono 02 6765 2573; Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere conclusi entro il **31 marzo 2027**.

16.1 Conclusione dei lavori

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al piano d'investimento.

La mancata conclusione degli interventi entro il termine causa la decadenza dal contributo, fatte salve le possibilità di proroga di seguito indicate.

17 PROROGHE

Per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento non sono concedibili proroghe, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 26.

17.1 Richiesta proroga per causa di forza maggiore e/o circostanze eccezionali.

In tal caso, il beneficiario, prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve richiedere al Responsabile di Intervento il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali, che sono autorizzate o non autorizzate dallo stesso, in applicazione del successivo paragrafo 26.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione relativa alla proroga richiesta;
- 3) documentazione comprovante la causa di forza maggiore occorsa.

18 VARIANTI

Per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento **non sono concedibili varianti**, fatte salve le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui al successivo paragrafo 26.

Sono considerate varianti le variazioni significative del progetto, quali il cambio di localizzazione dell'investimento, inteso come cambio di particella catastale, la variazione della classe di densità ammessa a finanziamento.

Non sono considerate varianti:

- a) la sostituzione di un clone MSA con un altro clone MSA;
- b) la sostituzione di un clone non MSA con un altro clone non MSA;

- c) la sostituzione di una specie arbustiva con un'altra riportata in allegato 4;
- d) lo spostamento di un determinato clone nell'ambito della medesima particella catastale o da una particella catastale a un'altra previste in domanda e ammesse a finanziamento;
- e) lo spostamento di superfici da una particella a un'altra ammessa a finanziamento o all'interno della stessa particella, qualora lo spostamento non riguardi aree protette o siti natura 2000;
- f) l'uso di piante di età o dimensioni diverse da quelle indicate nella domanda di aiuto;
- g) una modifica della densità d'impianto all'interno della classe di densità ammessa a finanziamento;
- h) l'aumento della percentuale di piante appartenenti a cloni a maggiore sostenibilità ambientale,

ferma restando l'impossibilità di aumentare l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria, come eventualmente corretto a seguito delle verifiche a carico del piano d'investimento.

Eventuali utilizzi di costi standard con importi inferiori e/o riduzioni di superfici impiantate comportano invece una riduzione della spesa ammessa a contributo.

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

PARTE II "DOMANDA DI PAGAMENTO"

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate sul sito internet di OPR e al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>.

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informativi per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- saldo.

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti sono gli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OODD, controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente.

Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo si faccia riferimento al Paragrafo relativo alla decadenza.

Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>.

19.1 Erogazione del saldo per le spese d'impianto

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsto al paragrafo 35 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga, ai sensi del paragrafo 26 (Causa di forza maggiore).

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. fatture pagate per le sole spese generali e per le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio riportando la dicitura "PSP 2023-2027 - Intervento SRD05, anno campagna 2025").

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD05". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

2. documenti relativi ai pagamenti eseguiti, o mandati di pagamento, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti);

3. piano d'investimento finale, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o iscritto ad un albo con analogha specifica abilitazione), completo di tutti i contenuti di cui al paragrafo 12.4, inclusa la spesa totale realizzata sulla base dei costi standard di cui all'allegato 5;
4. "documento di trasporto" indicante numero e specie delle piante acquistate o copia del registro di carico e scarico nel caso di produzione in proprio;
5. certificato principale di identità ai sensi dell'art. 8 comma 1 del d.lgs. 386/2003 o, in mancanza, cartellino vivaistico di cui all'art. 8 comma 4 del d.lgs. 386/2003;
6. passaporto delle piante sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031;
7. cartografia in formato vettoriale (poligoni digitali "shapefile") con coordinate in sistema geodetico UTM32N/WGS84 (non firmata elettronicamente o digitalmente), che riporti il perimetro esterno dell'area effettivamente impiantata, distinta per singole tipologie (pioppicoltura e arboricoltura da legno); la tabella attributi da utilizzare è riportata in allegato 6. Le cartografie in formato vettoriale saranno raccolte e pubblicate in forma anonima sul Geoportale della Lombardia.
8. Documentazione fotografica georeferenziata relativa agli interventi realizzati;
9. polizza fideiussoria, qualora ricorra il caso di cui al paragrafo 22.

Il beneficiario è tenuto a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalso o non essersi avvalso del credito d'imposta;
- dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. UE n. 2022/128.

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Nelle domande di pagamento deve essere rendicontata la spesa sostenuta, relativamente a quanto approvato, per le spese generali e per le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico.

Un intervento s'intende realizzato ed ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dall'art 15 del D. Lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile a seguito dell'istruttoria della domanda di pagamento, sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi.¹³

La riduzione di cui sopra si applica anche nel caso in cui la differenza tra il contributo richiesto e quello ammesso sia verificata a seguito di controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

¹³ Di seguito si riporta un esempio di calcolo della riduzione.

- Contributo concesso da istruttoria iniziale = 100
- Contributo richiesto in domanda di pagamento = 100
- Contributo ammissibile a seguito di istruttoria domanda di pagamento = 75
- Riduzione contributo: $100 - 75 = 25$
- Calcolo della percentuale di riduzione in applicazione all'art. 15 D. Lgs 42/2023 = $25/75 = 33\%$

Essendo la percentuale risultante superiore al 25%, si applica una ulteriore riduzione (sanzione), pari della riduzione del contributo verificata con l'istruttoria della domanda di pagamento.

- Contributo erogabile: $100 - 25 - 25 = 50$

19.2 Erogazione dei premi per manutenzione e per mancato reddito per arboricoltura a ciclo medio lungo (SRA28)

A partire dall'anno successivo a quello della validazione del collaudo, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dall'amministrazione competente possono richiedere gli aiuti (premi) per la manutenzione e per il mancato reddito solo per gli interventi di arboricoltura a ciclo medio lungo.

Il beneficiario dovrà presentare a Regione Lombardia tramite Sis.Co una "domanda di aiuto/pagamento" per gli aiuti di mancato reddito e di manutenzione con l'intervento SRA28 secondo i tempi e le modalità che verranno stabilite con apposito bando.

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

- a) il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- b) la conformità dell'investimento rendicontato con quanto ammesso con la domanda iniziale;
- c) che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 5.7;
- d) i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- e) che il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati;
- f) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 25 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- g) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatto salvo casi particolari come economie e sconti;
- h) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Durante il sopralluogo il funzionario istruttore verifica la corretta e completa esecuzione dei lavori. Il controllo tecnico dell'impianto accerta in particolare:

- a) se l'impianto è stato realizzato in conformità al Piano d'investimento finale;
- b) l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS;
- c) che la densità d'impianto rientri nei limiti di densità della classe oggetto del contributo;
- d) per gli interventi di arboricoltura a ciclo breve, il rispetto del rapporto tra cloni MSA e cloni non MSA;
- e) per gli interventi di arboricoltura a ciclo medio lungo, il rispetto del numero di specie indicate nel progetto di impianto ammesso a finanziamento.

Tutta la documentazione indicata al paragrafo 19.1 deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di saldo. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria ad espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

Prima del pagamento del contributo a saldo deve essere verificato che "il beneficiario non sia un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno" c.d. visura Degendorf.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OODD per le istruttorie di pagamento, sulla base delle procedure definite da OPR, prima dell'erogazione del saldo.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità alle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non hanno formato, se del caso, oggetto dei controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

In casi particolari valutati da OPR in accordo con l'AdGR potrà essere richiesta una polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari al contributo richiesto.

23 CONTROLLI "EX POST"

Si definisce periodo "ex post" quello compreso tra l'erogazione del pagamento del saldo e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno relativo ad ogni tipologia di intervento finanziato come sotto specificato.

Con riferimento al periodo "ex post" come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo "ex post" il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

23.1 Durata del periodo di impegno

La durata del periodo d'impegno per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio lungo è di almeno 15 anni e parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Per i soli impianti di arboricoltura a ciclo breve (pioppeti) la durata del periodo d'impegno è superiore a 8 anni e parte:

- dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica;
- dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo se la domanda di pagamento del saldo è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica.

I titoli di conduzione delle superfici oggetto dell'impianto devono coprire l'intero periodo di impegno.

TIPOLOGIA INTERVENTO	ANNO PRESENTAZIONE DOMANDA DI SALDO	PERIODO PRESENTAZIONE DOMANDA DI SALDO	INIZIO PERIODO DI IMPEGNO	TERMINE PERIODO DI IMPEGNO	DURATA IMPEGNO
Ciclo breve pioppeti	2025	domanda saldo presentata DOPO la scadenza della presentazione della Domanda Unica 2025	01/01/2026	31/12/2033	8 anni
Ciclo breve pioppeti	2026	domanda saldo presentata ENTRO la scadenza della presentazione della Domanda Unica 2026	01/01/2026	31/12/2033	8 anni
Ciclo breve pioppeti	2026	domanda saldo presentata DOPO la scadenza della presentazione della Domanda Unica 2026	01/01/2027	31/12/2034	8 anni
Ciclo breve pioppeti	2027	domanda saldo presentata ENTRO la scadenza della presentazione della Domanda Unica 2027	01/01/2027	31/12/2034	8 anni
Ciclo medio lungo	2025		01/01/2026	31/12/2040	15 anni
Ciclo medio lungo	2026		01/01/2027	31/12/2041	15 anni
Ciclo medio lungo	2027		01/01/2028	31/12/2042	15 anni

24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

24.1 Decadenza del contributo

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25:

1. non veridicità delle dichiarazioni presentate^{14 15}
2. esito negativo del controllo in loco ed ex post e dei sopralluoghi effettuati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

24.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione delle fattispecie di cui sopra, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del Responsabile di Intervento, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR. Entrambi operano attraverso i propri Organismi Delegati.

¹⁴ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" all'articolo 75 prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

¹⁵ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio, tramite PEC al beneficiario, di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il Responsabile di Intervento o OPR, attraverso i propri OO.DD., nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co. dal Responsabile di Intervento o da OPR.

25 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) realizzare gli impianti per almeno il 70% della superficie ammessa a finanziamento;
- b) **per gli impianti a ciclo breve:**
 - mantenere l'eventuale certificazione forestale per tutto il periodo di impegno;
 - nei primi 3 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5.2. riguardo l'utilizzo di cloni a maggiore sostenibilità ambientale. La comunicazione della morte o deperimento delle piante deve essere inoltrata preventivamente via PEC all'amministrazione competente;
 - dal 4° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata, fermo restando che la percentuale di piante in campo appartenenti ai cloni MSA non scenda al di sotto delle percentuali indicate al paragrafo 5;
 - dal 4° anno d'impegno, non ridurre la superficie impiantata di oltre il 20% rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro);
- c) **per gli impianti a ciclo medio lungo:**
 - nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche di cui al paragrafo 5.2. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC agli Uffici istruttori di Regione Lombardia;
 - dal 7° anno d'impegno al 12° anno di impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
 - dal 7° anno non ridurre la superficie impiantata di oltre il 20% rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro);
 - dal 13° anno di impegno non diminuire il numero di piante più del 10% rispetto al numero minimo di piante previsto per la classe di densità collaudata. Per la classe di densità "realizzazione impianto 500 piante (intervallo 500-550 piante /ha)" non è possibile applicare la suddetta % di riduzione del numero di piante;
- d) non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo d'impegno, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;
- e) non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo d'impegno, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento, tale periodo deve essere:
 - superiore a 8 anni, per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve;
 - non inferiore a 15 anni, per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali micorizzate.

Per questi impianti, nel rispetto delle norme nazionali e regionali di settore, le superfici in cui viene realizzato l'impianto non sono vincolate a bosco.

Come indicato al paragrafo 23.1 la durata dell'impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo. Per i soli impianti di arboricoltura a ciclo breve, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda di pagamento del saldo se la medesima è presentata entro la scadenza della presentazione della Domanda Unica; se la domanda di pagamento del saldo è presentata dopo la scadenza della presentazione della Domanda Unica, la durata dell'impegno parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

- f) mantenere la conduzione delle superfici di investimento dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo d'impegno previsto per l'investimento realizzato;
- g) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 35, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- h) presentare la domanda di saldo del contributo entro il novantesimo giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 35;
- i) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- j) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.1 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- k) rispettare, in presenza di altri finanziamenti pubblici, i limiti di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- l) effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.):
 - secondo le modalità previste nel piano d'investimento;
 - eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli;
- m) non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC agli Uffici istruttori di Regione Lombardia) e per il pascolo delle greggi transumanti;
- n) contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno);
- o) dal 4° anno d'impegno per gli impianti a ciclo breve e dal 7° anno di impegno per il ciclo medio lungo:
 - non ridurre la superficie impiantata al di sotto del 20% rispetto alla superficie collaudata (tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro).
- p) rispettare i criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile;
- q) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi, così come stabilito dal paragrafo 35. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi.
- r) Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato nel Decreto dell'AdGR n. 5456 del 5/04/2024 reperibile al seguente indirizzo <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere dalla a) alla i) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera j) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera k) comporta il mancato riconoscimento della spesa eccedente l'intensità dell'aiuto.

Il mancato rispetto degli impegni di cui alle lettere dalla l) alla r) comporta la decadenza parziale dai benefici concessi. L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è applicata così come riportato nell'Allegato 8 alle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, riconosciute secondo la procedura definita al paragrafo 26.

PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali, di cui all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella realizzazione degli interventi;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
5. proroga per la conclusione dei lavori.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- del Responsabile di Intervento nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali.

26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

Il Responsabile di Intervento verifica la richiesta presentata e autorizza/non autorizza in Sis.Co. entro 15 giorni dalla richiesta il beneficiario alla presentazione della domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

Il beneficiario, se del caso, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta a Sis.Co. domanda di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, con le modalità previste dal paragrafo 12.2 al 12.4. L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. Il Responsabile di Intervento, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'Amministrazione competente e a OPR.

26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al Responsabile di Intervento e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

26.3 Casi non considerati “cause di forza maggiore” e circostanze eccezionali

Non sono considerate “cause di forza maggiore” e circostanze eccezionali le seguenti fattispecie:

- 1) le esondazioni nelle fasce A e B del PAI;

- 2) le erosioni spondali nella fascia A del PAI;
- 3) i danni provocati dalla fauna selvatica omeoterma;
- 4) la morte delle piante per motivi legati alle condizioni pedologiche o all'andamento climatico così come indicato nella dichiarazione del tecnico all'interno del piano di impianto di cui al paragrafo 12.4.

NOTA: le piantagioni realizzate in zona golenale nelle fasce A e B non possono essere considerate opere strutturali e quindi non possono beneficiare di eventuali risarcimenti a seguito di esondazioni o altre calamità naturali.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

27.1 Rettifica della domanda

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'AdGR o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'AdGR o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato;
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

Non si considera elemento o omissione rettificabile la mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il richiedente/beneficiario può presentare **solo una domanda** di rettifica, ferma restando la data della domanda iniziale di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.2 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il richiedente che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, al Responsabile di Intervento, selezionando "Direzione Generale Agricoltura", un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione. Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al Responsabile di Intervento, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e **sostituisce** la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.3 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere tramite PEC, all'OD, la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione.

L'OD, dopo la valutazione dell'istanza, comunica al beneficiario l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate (solo in caso di cambio beneficiario).

28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- la titolarità al subentro;
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente;
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Il Responsabile di Intervento verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e autorizza/non autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario e ne comunica l'esito al subentrante, al cedente, all'Amministrazione competente e all'Organismo Pagatore Regionale.

Il soggetto subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante e al Responsabile di Intervento.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il Responsabile di Intervento, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

Il Responsabile di Intervento valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto, prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al Responsabile di Intervento e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/O.D. e al Responsabile di Intervento tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute, di cui al paragrafo 26.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

Il contributo di cui alle presenti disposizioni attuative è concesso ai sensi del regime di aiuto SA.110624 (2023/XA) "Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 della Regione Lombardia – interventi SRD05, SRD10, SRA28", comunicato in esenzione alla Commissione Europea.

Il regime di aiuto prevede che i contributi siano concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2022/2472 ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione" di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. f), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 lett. c) e d) che dispongono che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- dell'art. 2 "Definizioni" e nello specifico:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;

- il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- il punto 25), "specie a rapido accrescimento": bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell'abbattimento è fissata a otto anni e la durata massima prima dell'abbattimento è fissata a 20 anni;
- il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc, nonché b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
- il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 55), "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- il punto 58), "bosco ceduo a rotazione rapida": specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;
- il punto 59, "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1, lettera l), che dispone che il regolamento (UE) n. 2022/2472 non si applica agli aiuti individuali di cui all'articolo 41 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di 7,5 milioni di EUR per progetto;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e

- dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti;
 - dell'art. 8 "Cumulo", che dispone che per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 e delle intensità di aiuto di cui al Capo III del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati. Il contributo concesso può essere cumulato con altri aiuti di Stato, purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione in base al medesimo Regolamento. In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC;
 - dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
 - dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
 - dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
 - dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse in osservanza dell'art. 41 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108 par. 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui all'art. 41 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro; possono finanziare le operazioni di investimento.

Ai sensi del par. 3 del citato art. 41, gli aiuti alla forestazione ed imboschimento connessi alle operazioni di investimento possono finanziare: a) miglioramento di beni immobili; c) costi generali collegati alle spese di cui alla lettera a).

Ai sensi del par. 5 dell'art. 41 del citato Reg. (UE) 2022/2472 sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale: a) costi del materiale di impianto e moltiplicazione; b) costi di impianto e costi direttamente connessi all'impianto; c) costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive. Conformemente al successivo par. 7 del medesimo articolo del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti non possono essere concessi per l'impianto delle seguenti specie: a) bosco ceduo a rotazione rapida; b) alberi di Natale; c) specie a rapido accrescimento per uso energetico; d) specie esotiche della zona; e) gli investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali conformi ai principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento.

Conformemente al par. 8 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano i requisiti ambientali minimi di cui al successivo par. 12 del medesimo articolo.

Conformemente al par. 10 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, gli aiuti destinati alle grandi imprese saranno subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

Conformemente al par. 12 dell'art. 41 del Reg. (UE) 2022/2472, nel quadro degli aiuti per le misure di forestazione e imboschimento si applicheranno i seguenti requisiti ambientali minimi:

- a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare è tale da evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. A norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nei siti designati come siti Natura 2000 sono effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi e concordati con l'autorità dello Stato membro responsabile dell'attuazione di Natura 2000;
- b) la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze è tale da tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, nonché del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali, quali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. A questo scopo sono necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l'accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento. La durata minima è almeno di otto anni e quella massima non supera 20 anni;
- c) qualora, a causa di difficili condizioni climatiche, ambientali o del suolo, ivi compreso il degrado ambientale, si preveda che l'impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in conformità della legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro interessato può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali. Il beneficiario assicura in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;
- d) in caso di interventi di imboschimento che conducono alla creazione di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l'intervento consiste in uno dei seguenti:
 - i) l'impianto di specie ecologicamente adatte o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana;
 - ii) in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

L'osservanza delle disposizioni sugli aiuti di Stato è un obbligo derivante dalla normativa unionale in materia di concorrenza e pertanto comporta, in caso di non osservanza, l'illegalità del contributo.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- O.23. Numero di operazioni o unità relative agli investimenti non produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole;
- R.17 Superfici che beneficiano di sostegno per imboschimento e ripristino mediante agroforestazione, incluse le ripartizioni;
- R.18 Investimento totale finalizzato al miglioramento delle prestazioni del settore forestale;
- R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi nelle zone rurali;
- R.32 Percentuale di aziende agricole beneficiarie di sostegno agli investimenti della PAC che contribuiscono alla biodiversità.

31.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di "adesione" che di "rendicontazione".

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

32.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione. Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo

Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 9.

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co. e inizio delle attività di progetto	Mercoledì 07 maggio 2025
Termine per la presentazione domanda di aiuto	Martedì 01 luglio 2025 entro le ore 16:00:00
Chiusura dell'istruttoria	Mercoledì 15 ottobre 2025
Pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Venerdì 31 ottobre 2025
Termine per la realizzazione degli interventi	Mercoledì 31 marzo 2027
Termine per la presentazione delle domande di pagamento	60 giorni dal termine per la realizzazione degli interventi
Termine per la presentazione delle domande di pagamento con penalità	Dal 61° al 90° giorno dal termine per la realizzazione degli interventi

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – ELENCO COMUNI CLASSIFICATI "PIANURA" E "COLLINA" ISTAT

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA AMMISSIBILI

ALLEGATO 3 -CLONI DI PIOPPA ISCRITTI AL "REGISTRO NAZIONALE DEI MATERIALI DI BASE"

ALLEGATO 4 – SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA A CICLO MEDIO LUNGO

ALLEGATO 5– COSTI STANDARD

ALLEGATO 6 – TABELLA ATTRIBUTI ARBORICOLTURA DA LEGNO

ALLEGATO 7 - FOGLIO DI CALCOLO

ALLEGATO 8 – RIDUZIONI

ALLEGATO 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ALLEGATO 1 - ELENCO COMUNI CLASSIFICATI “PIANURA” E “COLLINA” ISTAT

Provincia di Bergamo

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: Antegnate; Arcene; Arzago d'Adda; Azzano San Paolo; Bagnatica; Barbata; Bariano; Bolgare; Boltiere; Bonate Sopra; Bonate Sotto; Bottanuco; Brembate; Brembate di Sopra; Brignano Gera d'Adda; Brusaporto; Calciniate; Calcio; Calusco d'Adda; Calvenzano; Canonica d'Adda; Capriate San Gervasio; Caravaggio; Casirate d'Adda; Castel Rozzone; Cavernago; Chignolo d'Isola; Ciserano; Cividate al Piano; Cologno al Serio; Comun Nuovo; Cortenuova; Costa di Mezzate Covo; Curno; Dalmine; Fara Gera d'Adda; Fara Olivana con Sola; Filago; Fontanella; Fornovo San Giovanni; Ghisalba; Gorle; Grassobbio; Isso; Lallio; Levate; Lurano; Madone; Martinengo; Misano di Gera d'Adda; Montello; Morengo; Mornico al Serio; Mozzanica; Mozzo; Orio al Serio; Osio Sopra; Osio Sotto; Pagazzano; Palosco; Pedrengo; Pognano; Ponte San Pietro; Pontirolo Nuovo; Presezzo; Pumenengo; Romano di Lombardia; Seriate; Spirano; Stezzano; Suisio; Telgate; Terno d'Isola; Torre Pallavicina; Treviglio; Treviolo; Urganò; Valbrembo; Verdellino; Verdello; Zanica; Medolago; Solza.

Sono classificati **"collina"** i seguenti comuni: Albano Sant'Alessandro; Almè; Almenno San Bartolomeo; Almenno San Salvatore; Alzano Lombardo; Ambivere; Barzana; Bergamo; Caprino Bergamasco; Carobbio degli Angeli; Carvico; Castelli Calepio; Cenate Sopra; Cenate Sotto; Chiuduno; Cisano Bergamasco; Credaro; Entratico; Foresto Sperso; Gandosso; Gorlago; Grumello del Monte; Mapello; Nembro; Paladina; Palazzago; Ponteranica; Pontida; Ranica; San Paolo d'Argon; Sarnico; Scanzorosciate; Sorisole; Sotto il Monte Giovanni XXIII; Torre Boldone; Torre de' Roveri; Trescore Balneario; Villa d'Adda; Villa d'Almè; Villa di Serio; Villongo; Zandobbio.

Provincia di Brescia

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: Acquafredda; Alfianello; Azzano Mella; Bagnolo Mella; Barbariga; Bassano Bresciano; Bedizzole; Berlingo; Borgo San Giacomo; Borgosatollo; Brandico; Calcinato; Calvisano; Capriano del Colle; Carpenedolo; Castegnato; Castelvotati; Castenedolo; Castrezzato; Cazzago San Martino; Chiari; Cigole; Coccaglio; Cologne; Comezzano-Cizzago; Corzano; Dello; Fiesse; Flero; Gambara; Ghedi; Gottolengo; Isorella; Leno; Lograto; Longhena; Macclodio; Mairano; Manerbio; Mazzano; Milzano; Montichiari; Montirone; Offlaga; Orzinuovi; Orzivecchi; Ospitaletto; Paderno Franciacorta; Palazzolo sull'Oglio; Pavone del Mella; San Paolo; Pompiano; Poncarale; Pontevico; Pontoglio; Pralboino; Quinzano d'Oglio; Remedello; Roccafranca; Roncadelle; Rovato; Rudiano; San Gervasio Bresciano; Seniga; Torbole Casaglia; Travagliato; Trenzano; Urigo d'Oglio; Verolanuova; Verolavecchia; Villachia; Visano.

Sono classificati **"collina"** i seguenti comuni: Adro; Botticino; Brescia; Calvagese della Riviera; Capriolo; Castel Mella; Cellatica; Collebeato; Concesio; Corte Franca; Desenzano del Garda; Erbusco; Gavardo; Gussago; Lonato del Garda; Manerba del Garda; Moniga del Garda; Monticelli Brusati; Muscoline; Nuvolento; Nuvolera; Ome; Padenghe sul Garda; Paitone; Paratico; Passirano; Polpenazze del Garda; Pozzolengo; Prevalle; Provaglio d'Iseo; Puegnago del Garda; Rezzato; Rodengo Saiano; Roè Volciano; Salò; San Felice del Benaco; San Zeno Naviglio; Sirmione; Soiano del Lago; Villanuova sul Clisi.

Provincia di Varese

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: Busto Arsizio; Cardano al Campo; Caronno Pertusella; Casorate Sempione; Castellanza; Cislago; Fagnano Olona; Ferno; Gallarate; Gerenzano; Gorla Maggiore; Gorla Minore; Lonate Pozzolo; Marnate; Olgiate Olona; Origgio; Samarate; Saronno; Solbiate Olona; Somma Lombardo; Uboldo; Vizzola Ticino.

Sono classificati “**collina**” i seguenti comuni: Albizzate; Angera; Arsago Seprio; Azzate; Bardello con Malgesso e Bregano; Besnate; Besozzo; Biandronno; Bodio Lomnago; Brebbia; Brunello; Buguggiate; Cadrezzate con Osmate; Cairate; Cantello; Caravate; Carnago; Caronno Varesino; Casale Litta; Casciago; Cassano Magnago; Castelseprio; Castiglione Olona; Castronno; Cavarina con Premezzo; Cazzago Brabbia; Clivio; Cocquio-Trevisago; Comabbio; Crosio della Valle; Daverio; Galliate Lombardo; Gavirate; Gazzada Schianno; Gemonio; Golasecca; Gornate Olona; Inarzo; Induno Olona; Ispra; Jerago con Orago; Laveno-Mombello; Leggiano; Lonate Ceppino; Lozza; Malnate; Mercallo; Monvalle; Morazzone; Mornago; Oggiona con Santo Stefano; Ranco; Sesto

Calende; Solbiate Arno; Sumirago; Taino; Ternate; Tradate; Travedona-Monate; Varano Borghi; Varese; Vedano Olona; Venegono Inferiore; Venegono Superiore; Vergiate; Sangiano.

Provincia di Como

Sono classificati **"pianura"** i seguenti comuni: Bregnano; Bulgarograsso; Cadorago; Carbonate; Cirimido; Fenegrò; Guanzate; Limido Comasco; Locate Varesino; Lomazzo; Lurago Marinone; Mozzate; Rovellasca; Rovello Porro; Turate; Veniano

Sono classificati **"collina"** i seguenti comuni: Albiolo; Alserio; Alzate Brianza; Anzano del Parco; Appiano Gentile; Arosio; Beregazzo con Figliaro; Binago; Bizzarone; Brenna; Cabiate; Cantù; Capiago Intimiano; Carimate; Carugo; Casnate con Bernate; Cassina Rizzardi; Castelmarte; Castelnuovo Bozzente; Cermenate; Como; Cucciago; Erba; Eupilio; Faloppio; Figino Serenza; Fino Mornasco; Grandate; Inverigo; Lambrugo; Lipomo; Longone al Segrino; Luisago; Lurago d'Erba; Mariano Comense; Merone; Monguzzo; Montano Lucino; Montorfano; Novedrate; Olgiate Comasco; Oltrona di San Mamette; Orsenigo; Proserpio; Pusiano; Roderò; San Fermo della Battaglia; Senna Comasco; Solbiate con Cagno; Uggiate con Ronago; Valmorea; Vertemate con Minoprio; Villa Guardia; Colverde.

Provincia di Lecco

Sono classificati **"collina"** i seguenti comuni: Airuno; Annone di Brianza; Barzago; Barzanò; Bosisio Parini; Brivio; Bulciago; Calco; Calolziocorte; Casatenovo; Cassago Brianza; Castello di Brianza; Cernusco Lombardone; Cesana Brianza; Civate; Colle Brianza; Costa Masnaga; Cremella; Dolzago; Ello; Galbiate; Garbagnate Monastero; Garlate; Imbersago; Lomagna; Merate; Missaglia; Molteno; Monte Marenzo; Montevecchia; Monticello Brianza; Nibionno; Oggiono; Olgiate Molgora; Olginiate; Osnago; Paderno d'Adda; Pescate; Robbiate; Rogeno; Santa Maria Hoè; Sirone; Sirtori; Suello; Valgrehentino; Vercurago; Viganò; Verderio; La Valletta Brianza.

Tutti i restanti comuni sono classificati **"montagna"**.

Province di Cremona, Lodi e Città metropolitana di Milano

Tutti i comuni sono classificati **"pianura"**, compreso SAN COLOMBANO AL LAMBRO.

Provincia di Mantova

Tutti i comuni sono classificati **"pianura"**, tranne i seguenti, che sono classificati **"collina"** Castiglione delle Stiviere; Cavriana; Monzambano; Ponti sul Mincio; Solferino; Volta Mantovana

Provincia di Monza e Brianza

Sono classificati **"pianura"** i seguenti comuni: Agrate Brianza; Aicurzio; Albiate; Arcore; Barlassina; Bellusco; Bernareggio; Biassono; Bovisio-Masciago; Brugherio; Burago di Molgora; Cavenago di Brianza; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cogliate; Concorezzo; Desio; Lazzate; Limbiate; Lissone; Macherio; Meda; Mezzago; Misinto; Monza; Muggiò; Nova Milanese; Ornago; Ronco Briantino; Seregno; Seveso; Sovico; Sulbiate; Varedo; Vedano al Lambro; Villasanta; Vimercate; Busnago; Caponago; Cornate d'Adda; Lentate sul Seveso; Roncello.

Sono classificati **"collina"** i seguenti comuni: Besana in Brianza; Briosco; Camparada; Carate Brianza; Correzzana; Giussano; Lesmo; Renate; Triuggio; Usmate Velate; Veduggio con Colzano; Verano Brianza.

Provincia di Pavia

Sono classificati “**pianura**” i seguenti comuni: Alagna; Albonese; Albuzzano; Arena Po; Badia Pavese; Barbianello; Bascapè; Bastida Pancarana; Battuda; Belgioioso; Bereguardo; Borgarello; Borgo San Siro; Bornasco; Breme; Bressana Bottarone; Broni; Campospinoso Albaredo; Candia Lomellina; Carbonara al Ticino; Casanova Lonati; Casatisma; Casei Gerola; Casorate Primo; Cassolnovo; Castelletto di Branduzzo; Castello d'Agogna; Castelnovetto; Cava Manara; Ceranova; Ceretto Lomellina; Cernago; Certosa di Pavia; Cervesina; Chignolo Po; Cilavegna; Confienza; Copiano; Corana; Cornale e Bastida; Corteolona e Genzone; Costa de' Nobili; Cozzo; Cura Carpignano; Dorno; Ferrera Erbognone; Filighera; Frascarolo; Galliavola; Gambarana; Gambolò; Garlasco; Gerenzago; Giussago; Gravellona Lomellina; Gropello Cairoli; Inverno e Monteleone; Landriano; Langosco; Lardirago; Linarolo; Lomello; Lungavilla; Maghero; Marcignago; Marzano; Mede; Mezzana Bigli; Mezzana Rabattone; Mezzanino; Miradolo Terme; Monticelli Pavese; Mortara; Nicorvo; Olevano di Lomellina; Ottobiano; Palestro; Pancarana; Parona; Pavia; Pieve Albignola; Pieve del Cairo; Pieve Porto Morone; Pinarolo Po; Pizzale; Portalbera; Rea; Robbio; Robecco Pavese; Rognano; Roncaro; Rosasco; San Cipriano Po; San Genesio ed Uniti; San Giorgio di Lomellina; San Martino Siccomario; Sannazzaro de' Burgondi; Santa Cristina e Bissone; Sant'Alessio con Vialone; Sant'Angelo Lomellina; San Zenone al Po; Sartirana Lomellina; Scaldasole; Semiana; Silvano Pietra; Siziano; Sommo; Spessa; Suardi; Torre Beretti e Castellaro; Torre d'Arese; Torre de' Negri; Torre d'Isola; Torrevecchia Pia; Travacò Siccomario; Trivolzio; Tromello; Trovo; Valeggio; Valle Lomellina; Valle Salimbene; Vellezzo Lomellina; Vellezzo Bellini; Verretto; Verrua Po; Vidigulfo; Vigevano; Villa Biscossi; Villanova d'Ardenghi; Villanterio; Vistarino; Voghera; Zeccone; Zeme; Zerbo; Zerbolò; Zinasco.

Sono classificati “**collina**” i seguenti comuni: Borgo Priolo; Borgoratto Mormorolo; Bosnasco; Calvignano; Canneto Pavese; Castana; Casteggio; Cecima; Cigognola; Codevilla; Colli Verdi; Corvino San Quirico; Fortunago; Godiasco Salice Terme; Golferenzo; Lirio; Montalto Pavese; Montebello della Battaglia; Montecalvo Versiggia; Montescano; Montesegale; Montù Beccaria; Mornico Losana; Oliva Gessi; Pietra de' Giorgi; Ponte Nizza; Redavalle; Retorbido; Rivanazzano Terme; Rocca de' Giorgi; Rocca Susella; Rovescala; San Damiano al Colle; Santa Giuletta; Santa Maria della Versa; Stradella; Torrazza Coste; Torricella Verzate; Volpara; Zenevredo.

Tutti i restanti comuni sono classificati “**montagna**”.

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
862	008	000	000	FIENO GRECO
A01	010	000	000	LENTISCO o LENTISCHIO
A02	000	000	000	ARANCIO AMARO o MELANGOLO
A02	000	059	000	ARANCIO AMARO o MELANGOLO
A03	000	000	000	GELSOMINO
A03	010	000	000	GELSOMINO
A04	000	000	000	YACON (patata yacon o carota dolce)
A05	000	000	000	AREA A SEMINATIVO DEDICATA ALL'ELICOLTURA
A06	000	000	051	MISUGLI DI COLTURE
305	000	000	004	BIRICOCCOLO SUSINCOCCO
420	006	000	004	OLIVO
A09	010	000	000	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	028	079	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	028	068	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	028	069	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	028	070	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	028	071	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	028	072	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	028	073	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	061	000	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	061	079	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	061	068	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A09	010	061	073	VIVAI DI ALBERI E ARBUSTI PER GIARDINI,PARCHI, STRADE E SCARPATE (COME PIANTE PER SIEPI,ROSAI,ALTRI ARBUSTI ORNAMENTALI CONIFERE ORNAMENTALI)COMPRESI I RELATIVI PORTAINNESTI E PIANTICELLE
A10	007	000	000	AGLIONE
800	002	050	052	ERBAIO
A11	007	000	000	CAVOLO VERZA
800	002	050	053	ERBAIO
A12	007	000	000	CAVOLO NERO
800	002	050	054	ERBAIO
A13	000	000	000	ANICE STELLATO
800	002	050	055	ERBAIO
A14	000	000	000	FRAGOLA DI BOSCO
800	002	050	056	ERBAIO
A16	007	000	000	FAVA (FAVA GROSSA)
A17	007	000	000	FAVA (FAVETTA)
A18	000	000	000	GUAIAVA o GUAVA o GUAYABA
A19	000	000	000	MANGO
A20	000	000	000	MANGOSTANO

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
A21	000	000	000	ACONITUM LYCOCTONUM
A22	000	000	000	ACONITO NAPELLO
A23	000	000	000	ACONITUM VULPARIA
A24	000	000	000	ADONIDE ESTIVA
A25	000	000	000	ADONIDE GIALLA o ADONIDE PRIMAVERILE
A26	000	000	000	FIORE DEL VESCOVO o FALSA ERBA DEL VESCOVO
A27	000	000	000	VISNAGA
A28	000	000	000	ATROPA
A29	000	000	000	BELLADONNA
A30	000	000	000	BRYONIA o VITE BIANCA o RAPA DEL DIAVOLO
A31	000	000	000	BRYONIA CRETICA SUBSPECIE DIOICA
A32	000	000	000	IPECACUANHA
A33	000	000	000	CICUTA VIROSA o CICUTA MINORE o CICUTA ACQUATICA
A34	000	000	000	COLCHICO D'AUTUNNO o FALSO ZAFFERANO
A35	000	000	000	CICUTA MAGGIORE
A36	000	000	000	SPERONELLA CONSOLIDA o ERBA CORNETTA
A37	000	000	000	MUGHETTO
A38	000	000	000	COLOMBINA CAVA
A39	000	000	000	COLOMBINA SOLIDA
A45	000	000	000	STRAMONIO METELLO
A46	000	000	000	TROMBA DEL DIAVOLO o NOCE METELLA
A47	000	000	000	STRAMONIO CON FOGLIE DA QUERCIA o MELO SPINOSO
A48	000	000	000	STRAMONIO COMUNE o NOCE SPINOSA
A49	000	000	000	DELPHINIUM ALPINO o ALLODOLA CANDELA o SPERONELLA ELVETICA
A50	000	000	000	SPERONELLA STAFISAGRIA
A51	000	000	000	DIGITALE FERRUGINEA o DIGITALE BRUNA
A52	000	000	000	DIGITALE LANOSA
A53	000	000	000	DIGITALE GIALLA MINORE o DIGITALE GIALLA PICCOLA
A54	000	000	000	DIGITALE ROSSA
A55	000	000	000	SCILLA MARINA o CIPOLLA MARINA
A56	000	000	000	COCOMERO ASININO
A57	000	000	000	BERRETTO DEL PRETE o FUSARIA COMUNE o FUSAGGINE COMUNE
A58	000	000	000	FUSARIA VERRUCCOSA o FUSAGGINE VERRUCCOSA o EVONIMO VERRUCOSO
A59	000	000	000	HAGENIA ABYSSINICA
A60	000	000	000	ELLEBORO PUZZOLENTE o ELLEBORO FETIDO
A61	000	000	000	ELLEBORO NERO o ROSA DI NATALE
A62	000	000	000	ELLEBORO VERDE
A63	000	000	000	IDRASTE
A64	000	000	000	GIUSQUIAMO BIANCO
A65	000	000	000	GIUSQUIAMO GIALLO
A66	000	000	000	GIUSQUIAMO NERO
A70	000	000	000	FAVA o FAGIOLO DI CALABAR
A71	000	000	000	MANDRAGORA AMERICANA o MANDRAGORA SELVATICA o MAYAPPLE
A72	000	000	000	RANUNCOLO TOSSICO o RANUNCOLO DI PALUDE o SARDONIA
A73	000	000	000	GINESTRA ODOROSA
A74	000	000	000	STROFANTO
A75	000	000	000	STROFANTO ISPIDO
A76	000	000	000	STROFANTO VELENO DELLA FRECCIA DI KOMBE
A77	000	000	000	IGNATIA AMARA
A78	000	000	000	NOCE VOMICA o ALBERO DELLA STRICNINA
A79	000	000	000	VERATRO BIANCO
A80	000	000	000	GIGLIO DEL MAIS DELLA CALIFORNIA

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
A81	000	000	000	FALSO ELLEBORO NERO
A82	000	000	000	FALSO ELLEBORO VERDE o FALSO ELLEBORO GIGANTE
A83	000	000	000	PERVINCA GRANDE o PERVINCA MAGGIORE
A84	000	000	000	PERVINCA MINORE
A85	000	000	000	EFEDRA DISTACHIA
A86	000	000	000	EFEDRA EQUISETINA
A87	000	000	000	EFEDRA FRAGILE
A88	000	000	000	EFEDRA INTERMEDIA
A89	000	000	000	EFEDRA NEBRODENSE
A90	000	000	000	EFEDRA SINICA
A92	000	000	000	ERGOT
A93	000	059	000	CILIEGIO CANINO
122	011	000	077	FAGIOLO
122	011	000	078	FAGIOLO
332	008	000	000	FACELIA
394	010	000	000	PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)
422	116	000	000	BAMBU
424	116	000	000	BAMBU GIGANTE
468	003	000	000	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)
671	003	000	000	ALBICOCCO
672	003	000	000	CILIEGIO
673	003	000	000	SUSINO
804	003	000	000	PESCO NETTARINA
909	003	000	000	CARCIOFO
909	007	000	000	CARCIOFO
961	011	000	000	MELISSA
A93	003	000	000	CILIEGIO CANINO
A15	011	000	000	FAVINO
A16	011	000	000	FAVA (FAVA GROSSA)
A17	011	000	000	FAVA (FAVETTA)
A10	008	000	000	AGLIONE
A13	008	000	000	ANICE STELLATO
A15	008	000	000	FAVINO
A16	008	000	000	FAVA (FAVA GROSSA)
A17	008	000	000	FAVA (FAVETTA)
A15	002	053	043	FAVINO
A16	002	053	043	FAVA (FAVA GROSSA)
A17	002	053	043	FAVA (FAVETTA)
001	011	000	000	GRANTURCO (MAIS)
001	011	000	064	GRANTURCO (MAIS)
001	011	000	066	GRANTURCO (MAIS)
001	011	000	022	GRANTURCO (MAIS)
002	011	000	000	GRANO (FRUMENTO) DURO
002	011	000	022	GRANO (FRUMENTO) DURO
004	011	000	000	SOIA
004	011	000	022	SOIA
005	011	000	050	GIRASOLE
005	011	000	000	GIRASOLE
005	002	000	022	GIRASOLE
005	011	000	022	GIRASOLE
007	000	000	000	ARALIA
007	010	024	000	ARALIA

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
008	000	000	000	ASPIDISTRA
008	010	024	000	ASPIDISTRA
009	011	000	000	FARRO
009	011	000	022	FARRO
010	000	000	000	FETTUCCIA D'ACQUA
010	000	000	022	FETTUCCIA D'ACQUA
011	000	000	000	STEVIA REBAUDIANA
013	000	000	000	CALLA
016	011	000	000	LENTICCHIE
017	000	000	000	GERBERA
018	000	000	000	ORCHIDEA
019	011	037	000	RISONE
020	011	000	000	PISELLO
020	011	000	067	PISELLO
023	010	000	000	ORTENSIA
023	000	000	000	ORTENSIA
023	010	023	000	ORTENSIA
024	002	000	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)
025	003	000	000	TABACCO
027	002	000	000	CAROTA
028	002	000	000	CAVOLO
029	011	000	000	CICERCHIA
029	002	053	043	CICERCHIA
031	010	000	000	PEONIA
031	000	000	000	PEONIA
031	010	023	000	PEONIA
033	010	000	000	PHILODENDRO
033	000	000	000	PHILODENDRO
033	010	024	000	PHILODENDRO
034	010	000	000	PIANTE GRASSE
035	010	000	000	ROSA
035	000	000	000	ROSA
035	010	025	000	ROSA
035	010	023	000	ROSA
036	010	000	000	STRELITZIA
036	000	000	000	STRELITZIA
036	010	023	000	STRELITZIA
037	010	000	000	GLADIOLO
037	000	000	000	GLADIOLO
037	010	023	000	GLADIOLO
039	010	000	000	GINESTRA
039	010	026	000	GINESTRA
040	010	000	000	MIMOSA
040	010	026	000	MIMOSA
042	010	000	000	PITTOSPORO
042	010	027	000	PITTOSPORO
043	010	000	000	RUSCUS
043	010	027	000	RUSCUS
043	000	000	000	RUSCUS
044	000	000	000	MELO
044	000	059	000	MELO
045	002	053	045	SPELTA

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
046	002	053	045	LOIETTO LOGLIO
046	002	054	045	LOIETTO LOGLIO
048	010	000	000	VIBURNO
048	010	026	000	VIBURNO
050	010	000	000	ANEMONE
050	000	000	000	ANEMONE
050	010	023	000	ANEMONE
051	002	054	043	LUPOLINA
052	010	000	000	BOCCA DI LEONE
052	000	000	000	BOCCA DI LEONE
052	010	023	000	BOCCA DI LEONE
053	002	053	045	PANICO
055	001	000	000	LINO
056	001	000	000	CANAPA
066	010	000	000	CALENDULA
066	000	000	000	CALENDULA
066	010	023	000	CALENDULA
710	003	000	000	PATATA
494	005	000	000	NOCCIOLO
494	005	000	049	NOCCIOLO
493	000	000	000	MANDORLO
495	005	000	000	NOCE
497	000	000	000	PISTACCHIO
491	000	000	000	CARRUBO
076	000	000	000	LUPPOLO
078	002	053	043	SERRADELLA
079	002	053	043	VECCE
079	002	054	043	VECCE
080	000	000	000	CRISANTEMO
080	010	062	000	CRISANTEMO
081	010	000	000	GAROFANO
081	000	000	000	GAROFANO
081	010	023	000	GAROFANO
083	000	000	000	TOPINAMBUR
083	000	000	022	TOPINAMBUR
410	009	037	000	VITE
088	002	053	043	VIGNA CINESE
089	007	000	000	PATATA AMERICANA (BATATA)
091	002	000	000	NAVONI RUTABAGA
092	010	000	000	LILIUM
092	000	000	000	LILIUM
092	010	023	000	LILIUM
093	002	053	045	TRITICALE
093	002	000	022	TRITICALE
019	011	000	003	RISONE
019	011	067	003	RISONE
019	011	068	003	RISONE
019	011	069	003	RISONE
019	011	000	007	RISONE
019	011	067	007	RISONE
019	011	068	007	RISONE
019	011	069	007	RISONE

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
019	011	000	005	RISONE
019	011	067	005	RISONE
019	011	068	005	RISONE
019	011	069	005	RISONE
019	011	000	006	RISONE
019	011	067	006	RISONE
019	011	068	006	RISONE
019	011	069	006	RISONE
099	010	000	000	MARGHERITA
099	000	000	000	MARGHERITA
099	010	023	000	MARGHERITA
101	010	000	000	PAPAVERO
101	000	000	000	PAPAVERO
101	010	023	000	PAPAVERO
019	008	000	005	RISONE
019	008	067	003	RISONE
019	008	067	005	RISONE
019	008	067	007	RISONE
019	008	068	003	RISONE
019	008	068	005	RISONE
019	008	068	007	RISONE
019	008	069	003	RISONE
019	008	069	005	RISONE
019	008	069	007	RISONE
019	008	000	006	RISONE
019	008	067	006	RISONE
019	008	068	006	RISONE
019	008	069	006	RISONE
019	008	000	003	RISONE
019	008	000	007	RISONE
001	002	010	000	GRANTURCO (MAIS)
001	002	010	022	GRANTURCO (MAIS)
053	011	000	000	PANICO
053	000	000	022	PANICO
112	000	000	000	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)
112	000	000	022	CANNA CINESE (MISCANTHUS SINENSIS)
113	008	000	000	AGLIO
114	007	000	000	AGRETTO
240	007	000	000	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA
903	008	000	000	BASILICO
117	007	000	000	BROCCOLETTO DI RAPA
118	007	000	000	CAVOLFIORE
118	008	000	000	CAVOLFIORE
120	010	000	000	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)
120	010	023	000	POINSETTIA (STELLA DI NATALE)
121	008	000	000	FAGIOLINO
122	007	000	000	FAGIOLO
122	008	000	000	FAGIOLO
926	008	000	000	FINOCCHIO
127	007	000	000	LATTUGA LATTUGHINO
127	008	000	000	LATTUGA LATTUGHINO
129	008	000	000	MELANZANA

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
130	008	000	000	MELONE
131	007	000	P04	ORTIVE A PIENO CAMPO
131	007	000	P05	ORTIVE A PIENO CAMPO
131	007	000	P06	ORTIVE A PIENO CAMPO
131	007	000	000	ORTIVE A PIENO CAMPO
710	008	000	000	PATATA
932	008	000	000	PEPERONE
134	008	000	000	POMODORO
135	007	000	000	PORRO
135	008	000	000	PORRO
935	008	000	000	RADICCHIO
936	008	000	000	RAVANELLO
680	008	000	000	SCALOGNO
145	008	000	000	SEDANO
939	008	000	000	SPINACIO
940	008	000	000	ZUCCA
941	008	000	000	ZUCCHINO
149	002	000	000	SESAMO
150	002	000	000	TARTUFO DI PRATO
150	002	053	000	TARTUFO DI PRATO
062	010	000	000	PEPERONCINO PEPERETTA
062	010	023	000	PEPERONCINO PEPERETTA
062	005	000	000	PEPERONCINO PEPERETTA
152	002	053	043	TRIFOGLIO
152	002	054	043	TRIFOGLIO
153	000	000	000	RANUNCOLO
153	010	023	000	RANUNCOLO
093	011	000	000	TRITICALE
155	010	000	000	STATICE
155	000	000	000	STATICE
155	010	023	000	STATICE
079	011	000	000	VECCE
160	010	000	000	AGAPANTO
160	000	000	000	AGAPANTO
160	010	023	000	AGAPANTO
410	000	000	000	VITE
162	007	000	000	INDIVIA o SCAROLA
410	009	000	P01	VITE
410	009	000	P02	VITE
410	009	000	P03	VITE
164	010	000	000	ALSTROEMERIA
164	000	000	000	ALSTROEMERIA
164	010	023	000	ALSTROEMERIA
410	003	037	000	VITE
167	007	000	000	RUCOLA
169	007	000	000	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
490	000	000	000	FRUTTA A GUSCIO
171	000	000	000	CORBEZZOLO
171	000	000	049	CORBEZZOLO
176	005	000	000	SORBO
177	000	000	000	GELSO
410	005	037	000	VITE

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
189	000	000	063	PERO
189	000	000	075	PERO
430	000	000	000	AGRUMI
201	000	000	000	ARANCIO
201	000	059	000	ARANCIO
201	000	000	063	ARANCIO
201	000	000	075	ARANCIO
202	000	000	000	MANDARINO
202	000	059	000	MANDARINO
202	000	000	063	MANDARINO
202	000	000	075	MANDARINO
203	000	000	000	CLEMENTINO
203	000	059	000	MANDARANCIO (CLEMENTINO)
203	000	000	063	MANDARANCIO (CLEMENTINO)
204	000	000	000	LIMONE
204	000	059	000	LIMONE
204	000	000	063	LIMONE
204	000	000	075	LIMONE
205	000	000	000	POMPELMO
205	000	059	000	POMPELMO
206	000	000	000	TANGELO MAPO
206	000	059	000	TANGELO MAPO
207	000	000	000	SATSUMA
207	000	059	000	SATSUMA
209	000	051	000	PRATO IN ROTOLO (TAPPETO ERBOSO)
213	000	000	000	LYCIUM BARBARUM (GOJI)
215	000	000	000	MOCO
216	000	000	000	LIQUIRIZIA
217	000	000	000	FAGIOLO D'EGITTO
219	007	000	000	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO
220	000	000	000	QUMQUAT
221	000	000	000	ANETO
221	008	000	000	ANETO
533	008	000	000	AVENA
003	008	000	029	COLZA
003	008	000	000	COLZA
226	008	000	000	CORIANDOLO
005	008	000	000	GIRASOLE
228	000	000	000	GIUGGIOLO
002	008	000	000	GRANO (FRUMENTO) DURO
587	008	000	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
001	008	000	000	GRANTURCO (MAIS)
162	008	000	000	INDIVIA o SCAROLA
870	008	000	000	ORZO
167	008	000	000	RUCOLA
167	008	000	029	RUCOLA
684	008	000	000	SEGALA
693	008	000	000	SORGO
093	008	000	000	TRITICALE
009	008	000	000	FARRO
117	008	000	000	BROCCOLETTO DI RAPA
240	003	000	025	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
240	000	000	022	BARBABINETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA
003	011	000	000	COLZA
003	011	000	029	COLZA
003	011	000	022	COLZA
003	011	000	021	COLZA
058	011	000	000	RAVIZZONE
058	011	000	029	RAVIZZONE
058	011	000	022	RAVIZZONE
058	011	000	021	RAVIZZONE
060	005	000	000	CEDRO
244	011	010	022	TRITORDEUM
244	002	010	022	TRITORDEUM
169	008	000	000	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
217	008	000	000	FAGIOLO D'EGITTO
226	000	000	000	CORIANDOLO
262	000	000	000	CARVI - CUMINO DEI PRATI
262	008	000	000	CARVI - CUMINO DEI PRATI
293	000	000	000	CUMINO - CUMINO ROMANO
293	008	000	000	CUMINO - CUMINO ROMANO
263	008	000	000	FESTUCA INDURITA
264	008	000	000	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI
403	008	000	000	FLEOLO BULBOSO
453	008	000	000	FAGIOLO DALL'OCCHIO
454	008	000	000	FAGIOLO DI LIMA
265	007	000	000	FAGIOLO DI SPAGNA
265	008	000	000	FAGIOLO DI SPAGNA
261	008	000	000	AVENA ALTISSIMA
539	008	000	000	CARTAMO
001	008	000	018	GRANTURCO (MAIS)
001	011	000	042	GRANTURCO (MAIS)
001	008	000	042	GRANTURCO (MAIS)
389	002	053	043	VECCIA SATIVA
389	002	054	043	VECCIA SATIVA
390	002	053	043	VECCIA VILLOSA
390	002	054	043	VECCIA VILLOSA
910	008	000	000	CARDI
924	008	000	000	COCOMERO
270	000	000	000	CAVOLO CINESE
270	008	000	000	CAVOLO CINESE
954	000	000	000	CAVOLO RAPA
954	008	000	000	CAVOLO RAPA
279	000	000	000	MENTA DOLCE
280	000	000	000	MENTA PIPERITA
245	000	000	000	MENTUCCIA
970	008	000	000	CAVOLO BROCCOLO
972	000	000	022	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
972	008	000	000	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
020	007	000	000	PISELLO
286	000	000	000	ALTEA
287	010	000	000	AMAMELIDE
287	000	000	000	AMAMELIDE
288	000	000	000	ANGELICA

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
289	000	000	000	ANICE COMUNE
291	000	000	000	ARNICA
292	000	000	000	ARONIA NERA
292	010	000	000	ARONIA NERA
294	000	000	000	BASILICO SANTO
295	000	000	000	ARTEMISIA
296	000	000	000	ASSENZIO
297	000	000	000	BARDANA
304	000	000	000	BIANCOSPINO
305	000	000	000	BIRICOCCOLO SUSINCOCCO
306	000	000	000	BORRAGINE
318	000	000	000	MIRTO
319	000	000	000	RUSCO PUNGITOPO
320	000	000	000	CISTO BIANCO
320	000	000	049	CISTO BIANCO
321	000	000	000	ACCA SELLOWIANA O FEJOIA SELLOWIANA
321	010	000	000	ACCA SELLOWIANA O FEJOIA SELLOWIANA
322	000	000	000	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)
322	010	000	000	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)
322	000	026	000	LIPPIA CITRIODORA O CEDRINA O LIMONCINA (ALOYSIA CITRODORA)
324	000	000	000	CAMOMILLA
325	000	000	000	CAMOMILLA ROMANA
326	000	000	000	CARDO MARIANO
327	000	000	000	CENTAUREA MINORE
328	000	000	000	ELICRISO
329	000	000	000	ENULA
330	000	000	000	EQUISETO
331	000	000	000	ESCOLZIA
332	000	000	000	FACELIA
332	010	023	000	FACELIA
214	000	049	051	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	047	032	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	047	034	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	047	035	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	047	036	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	048	032	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	048	037	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	049	031	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	049	032	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	049	033	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
214	000	049	048	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE
334	000	000	000	FILIPENDULA,ULMARIA
335	000	000	000	FIORDALISO
335	010	023	000	FIORDALISO
336	002	051	044	PRATO POLIFITA
337	000	000	000	GALEGA O CAPRAGGINE
337	002	053	000	GALEGA O CAPRAGGINE
338	000	000	000	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA
338	010	023	000	GIAGGIOLO (IRIS) PALLIDA
340	000	000	000	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA
340	010	023	000	GIAGGIOLO O GIGLIO BIANCO IRIS FIORENTINA
176	000	000	000	SORBO

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
342	000	000	000	GRINDELIA
343	000	000	000	GUALDO
344	000	000	000	IPERICO
345	000	000	000	ISSOPO
346	008	000	000	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN
346	011	000	000	GRANO TURANICUM O FRUMENTO ORIENTALE O GRANO KHORASAN
348	000	000	000	MALVA
349	000	000	000	MARRUBIO O ROBBIO
350	008	000	000	AGROSTIDE CANINA
351	008	000	000	AGROSTIDE GIGANTEA E BIANCA
352	008	000	000	AGROSTIDE STOLONIFERA
353	008	000	000	AGROSTIDE TENUE
022	008	000	000	CODA DI VOLPE
032	008	000	000	ERBA MAZZOLINA
357	008	000	000	ERBA MEDICA (SP. MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA'))
359	008	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
360	008	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)
361	008	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
362	008	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)
363	008	000	000	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)
364	008	000	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM BERTOLINI (DC))
365	008	000	000	FLEOLO (CODA DI TOPO) (SP. PHLEUM PRATENSE L.)
055	008	000	009	LINO
055	008	000	008	LINO
046	008	000	000	LOIETTO LOGLIO
369	008	000	000	LOIETTO (SP. LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.)
047	008	000	000	LOIETTO LOGLIO PERENNE/LOIETTO INGLESE
612	008	000	000	LUPINELLA
051	008	000	000	LUPOLINA
020	008	000	000	PISELLO
374	008	000	000	POA (SP. POA NEMORALIS L.)
375	008	000	000	POA (SP. POA PRATENSIS L.)
376	008	000	000	POA (SP. POA PALUSTRIS E POA TRIVIALIS L.)
045	008	000	000	SPELTA
840	008	000	000	SULLA
379	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.)
381	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM HYBRIDUM L.)
383	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM INCARNATUM L.)
384	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM PRATENSE L.)
385	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM REPENS L.)
386	000	000	000	MARGINI DEI CAMPI SEMINABILI
388	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM RESUPINATUM L.)
389	008	000	000	VECCIA SATIVA
390	008	000	000	VECCIA VILLOSA
392	000	000	000	ORTICA
393	000	000	000	PARTENIO
394	000	000	000	PASSIFLORA (MARACUJA o FRUTTO DELLA PASSIONE)
395	000	000	000	PASTINACA
396	000	000	000	PIANTAGGINE LANCEOLATA O LINGUA DI CANE
397	000	000	000	PIANTAGGINE MAGGIORE O LINGUA D'OCA
398	000	000	000	PSILLO O PLANTAGO OVATA
399	000	000	000	PILOSELLA

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
666	000	000	000	SEMINATIVI
387	000	000	000	CHINOTTO
404	000	000	000	BABACO
405	000	000	000	AVOCADO
407	000	000	000	FICODINDIA
408	000	000	000	MELOGRANO
219	008	000	000	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO
411	000	000	000	ROSA CANINA
411	010	000	000	ROSA CANINA
412	000	000	000	ROVEJA PISELLO SELVATICO
412	002	053	000	ROVEJA PISELLO SELVATICO
413	000	000	000	SANTOREGGIA MONTANA
414	000	000	000	SCORZONERA
415	000	000	000	TARASSACO
416	000	000	000	VALERIANA
417	000	000	000	VERBENA OFFICINALE
418	000	000	000	VERGA D'ORO (SOLIDAGO VIRGA AUREA L.)
419	000	000	000	VIOLA TRICOLOR
421	000	000	000	ZENZERO
422	000	000	000	BAMBU
422	000	000	022	BAMBU
424	000	000	000	BAMBU GIGANTE
424	000	000	022	BAMBU GIGANTE
494	000	000	000	NOCCIOLO
244	002	000	000	TRITORDEUM
244	002	010	000	TRITORDEUM
244	002	000	022	TRITORDEUM
429	000	000	000	RAFANO
429	008	000	000	RAFANO
432	000	000	000	BERGAMOTTO
435	000	000	000	LIMETTE
436	000	000	000	SENAPE BRUNA
436	008	000	000	SENAPE BRUNA
438	000	000	000	SENAPE NERA
438	008	000	000	SENAPE NERA
044	005	000	000	MELO
044	005	000	076	MELO
244	011	000	000	TRITORDEUM
445	000	000	000	LAVANDA
446	008	000	000	POA ANNUA
447	007	000	000	FUNGHI
447	007	000	046	FUNGHI
244	008	000	000	TRITORDEUM
080	008	000	000	CRISANTEMO
189	005	000	000	PERO
453	000	000	000	FAGIOLO DALL'OCCHIO
454	000	000	000	FAGIOLO DI LIMA
455	000	000	000	ROBBIA DEI TINTORI
456	000	000	000	ALOE
457	000	000	000	ECHINACEA PALLIDA
457	000	063	000	ECHINACEA PALLIDA
458	000	000	000	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
458	000	063	000	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
462	000	000	000	RESEDA o GUADERELLA o LUTEOLA
464	000	000	000	GLICINE
465	000	000	000	KARCADE'
466	000	000	000	UVA URSINA
466	010	000	000	UVA URSINA
467	000	000	000	ACHILLEA
468	000	000	000	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)
468	000	059	000	CILIEGIO ACIDO (MARASCA,VISCIOLA,AMARENA)
469	008	000	000	OKRA o OCRA o GOMBO
471	000	000	000	LOTO (KAKI)
471	000	059	000	LOTO (KAKI) (compreso il caco mela)
472	000	000	000	FICO
473	000	000	000	LAMPONE
474	000	000	000	MORE
475	000	000	000	MIRTILLI ROSSI, MIRTILLI NERI ED ALTRI FRUTTI DEL GENERE "VACCINIUM"
476	000	000	000	NESPOLO
477	000	000	000	RIBES NERO
480	000	000	000	RIBES BIANCO (UVA SPINA)
481	000	000	000	RIBES ROSSO
469	007	000	000	OKRA o OCRA o GOMBO
483	000	000	000	CENTELLA
484	000	000	000	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE
485	000	000	000	ALLORO
485	010	000	000	ALLORO
484	008	000	000	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE
487	003	000	025	CANNA DA ZUCCHERO
488	000	000	000	ECHINACEA PURPUREA
488	000	063	000	ECHINACEA PURPUREA
489	000	000	000	CIMICIFUGA
496	000	000	000	AMARANTO
498	000	000	000	NASTURZIO
501	000	000	000	TARTUFO
503	010	000	000	VIVAI ORTICOLI
503	000	000	171	VIVAI ORTICOLI
503	000	000	172	VIVAI ORTICOLI
503	010	000	173	VIVAI ORTICOLI
503	010	000	174	VIVAI ORTICOLI
507	000	000	000	PIANTE AROMATICHE E MEDICINALI E SPEZIE
508	000	000	000	PORTULACA o PORCELLANA COMUNE
004	007	000	000	SOIA
004	008	000	000	SOIA
511	010	000	000	AZALEA
511	000	000	000	AZALEA
511	010	029	000	AZALEA
512	010	000	000	FICUS BENJAMINA
512	000	000	000	FICUS BENJAMINA
512	010	030	000	FICUS BENJAMINA
513	010	000	000	DRACAENA (DRACENA)
513	000	000	000	DRACAENA (DRACENA)
513	010	030	000	DRACAENA (DRACENA)
515	010	000	000	YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
515	000	000	000	YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')
515	010	029	000	YUCCA (ALBERO DI GIOSUE')
521	010	000	000	HOYA
521	000	000	000	HOYA
521	010	029	000	HOYA
524	000	000	000	CAMELIA
525	010	000	000	PRIMULA
525	000	000	000	PRIMULA
525	010	029	000	PRIMULA
526	010	000	000	CISSUS
526	000	000	000	CISSUS
526	010	029	000	CISSUS
529	010	000	000	IMPATIENS
529	000	000	000	IMPATIENS
529	010	026	000	IMPATIENS
532	010	000	000	SAINTPAULIA
532	000	000	000	SAINTPAULIA
532	010	029	000	SAINTPAULIA
533	011	000	000	AVENA
533	011	000	022	AVENA
534	010	000	000	CICLAMINO
534	000	000	000	CICLAMINO
534	010	029	000	CICLAMINO
535	010	000	000	GERANIO
535	000	000	000	GERANIO
535	010	029	000	GERANIO
536	010	000	000	BEGONIA
536	000	000	000	BEGONIA
536	010	029	000	BEGONIA
533	002	053	045	AVENA
533	002	000	022	AVENA
538	010	000	000	KALANCHOE
538	000	000	000	KALANCHOE
538	010	029	000	KALANCHOE
539	000	000	000	CARTAMO
540	010	000	000	GYPSOPHILA
540	000	000	000	GYPSOPHILA
540	010	026	000	GYPSOPHILA
541	007	000	000	MIZUNA O BRASSICA RAPA
543	000	000	000	CARDIACA
544	011	000	000	CECE
545	000	000	000	CHENOPODIUM QUINOA
546	000	000	000	ERISMO
919	003	000	000	CICORIA
550	000	000	000	GENZIANA
551	010	000	000	VIVAI FLORICOLI
551	010	061	177	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
551	010	023	000	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
551	010	024	000	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
551	010	025	000	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
551	010	026	000	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
551	010	027	000	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
551	010	028	175	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
551	010	028	176	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
551	010	061	176	VIVAI FLORICOLI /ORNAMENTALI
552	010	000	000	VIVAI FRUTTICOLI
552	010	000	178	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	179	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	180	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	181	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	182	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	183	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	184	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	185	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	186	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	187	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
552	010	000	188	VIVAI FRUTTICOLI COMPRESSE LE PIANTE DA BACCHE
553	010	000	000	VIVAI VITICOLI
553	010	031	000	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	032	000	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	033	000	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	034	000	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	035	000	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	036	000	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	031	004	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	032	004	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	033	004	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	034	004	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	035	004	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
553	010	036	004	VIVAI VITICOLI E VITI MADRI DI PORTAINNESTI
554	010	000	000	VIVAI OLIVICOLI
554	010	028	000	VIVAI OLIVICOLI
555	010	000	000	VIVAI FORESTALI
555	010	000	189	VIVAI FORESTALI COMMERCIALI COMPRESI ALBERI DI NATALE ESCLUSI VIVAI FORESTALI SITUATI IN FORESTE E DESTINATI AL FABBISOGNO DELL'AZIENDA
556	010	060	000	VIVAI - ALTRI
558	000	000	000	BUDDLEJA
562	002	054	043	ERBA MEDICA
541	008	000	000	MIZUNA O BRASSICA RAPA
167	444	000	000	RUCOLA
127	444	000	000	LATTUGA LATTUGHINO
169	444	000	000	DOLCETTA (GALLINELLA, SONCINO, VALERIANELLA)
024	444	000	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)
028	444	000	000	CAVOLO
117	444	000	000	BROCCOLETTO O CIME DI RAPA
919	444	000	000	CICORIA
935	444	000	000	RADICCHIO
578	002	053	045	FRUMENTO SEGALATO
939	444	000	000	SPINACIO
484	444	000	000	CRESCIONE DEI GIARDINI O CRESCIONE INGLESE
581	002	053	043	GINESTRINO
581	002	054	043	GINESTRINO
077	444	000	000	SENAPE
270	444	000	000	CAVOLO CINESE
436	444	000	000	SENAPE BRUNA

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
438	444	000	000	SENAPE NERA
005	002	000	000	GIRASOLE
587	011	000	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
587	011	000	022	GRANO (FRUMENTO) TENERO
587	002	000	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
587	002	010	000	GRANO (FRUMENTO) TENERO
587	002	053	045	GRANO (FRUMENTO) TENERO
587	002	000	022	GRANO (FRUMENTO) TENERO
954	444	000	000	CAVOLO RAPA
002	002	053	045	GRANO (FRUMENTO) DURO
002	002	000	022	GRANO (FRUMENTO) DURO
597	011	000	000	GRANO SARACENO
597	011	000	022	GRANO SARACENO
597	002	053	000	GRANO SARACENO
597	002	000	022	GRANO SARACENO
899	002	051	043	PRATO PASCOLO
001	011	000	018	GRANTURCO (MAIS)
001	002	053	045	GRANTURCO (MAIS)
001	002	000	065	GRANTURCO (MAIS)
001	002	000	022	GRANTURCO (MAIS)
055	002	000	000	LINO
055	011	000	000	LINO
055	011	000	022	LINO
612	002	054	043	LUPINELLA
615	002	053	043	LUPINO
615	011	000	018	LUPINO
005	008	000	029	GIRASOLE
118	008	000	029	CAVOLIORE
622	000	000	000	MELILOTO
135	008	000	029	PORRO
624	011	000	000	MIGLIO
624	002	053	045	MIGLIO
219	008	000	029	CIPOLLETTA CIPOLLA D'INVERNO O BUNCHING ONION
270	008	000	029	CAVOLO CINESE
870	008	000	029	ORZO
629	007	000	000	ORTI FAMILIARI
630	000	000	000	ARACHIDE
917	008	000	029	CETRIOLO
919	008	000	029	CICORIA
926	008	000	029	FINOCCHIO
935	008	000	029	RADICCHIO
936	008	000	029	RAVANELLO
941	008	000	029	ZUCCHINO
646	010	000	P04	PIANTE ORNAMENTALI
646	010	000	P07	PIANTE ORNAMENTALI
954	008	000	029	CAVOLO RAPA
020	002	053	043	PISELLO
020	003	000	000	PISELLO
653	000	000	000	ARUNDO DONAX
653	000	000	022	ARUNDO DONAX
654	000	000	000	KENAF
654	000	000	022	KENAF

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
617	000	000	000	CRAMBE
656	003	000	000	POMODORINO
656	003	065	000	POMODORINO
656	003	066	000	POMODORINO
656	005	000	000	POMODORINO
134	003	065	001	POMODORO
134	003	066	001	POMODORO
134	003	065	003	POMODORO
134	003	066	003	POMODORO
661	000	000	000	COTOGNO
662	000	000	000	COTONE
970	008	000	029	CAVOLO BROCCOLO
134	005	000	001	POMODORO
134	005	000	003	POMODORO
671	000	000	000	ALBICOCCO
671	000	059	000	ALBICOCCO
671	000	000	063	ALBICOCCO
672	000	000	000	CILIEGIO
673	000	000	000	SUSINO
673	000	059	000	SUSINO
673	000	000	063	SUSINO
675	011	000	000	SCAGLIOLA
675	011	000	022	SCAGLIOLA
676	008	000	000	TRIFOGLIO (SP. TRIFOLIUM SQUARROSUM L.)
677	000	000	000	ANNONA CHERIMOLA (o CIRIMOIA o CHERIMOYA)
675	002	053	045	SCAGLIOLA
675	002	000	022	SCAGLIOLA
679	000	000	000	FRUTTETI FAMILIARI
680	007	000	000	SCALOGNO
684	011	000	000	SEGALA
684	011	000	022	SEGALA
682	008	000	000	TEF o TEFF
682	011	000	000	TEF o TEFF
684	002	053	045	SEGALA
684	002	000	022	SEGALA
077	000	000	000	SENAPE
149	000	000	000	SESAMO
689	010	000	000	TAGETE o GAROFANO INDIANO
689	000	000	000	TAGETE o GAROFANO INDIANO
689	010	023	000	TAGETE o GAROFANO INDIANO
004	002	053	043	SOIA
004	002	000	022	SOIA
691	001	000	000	JUTA o IUTA o CORCORO
692	007	056	000	SILENE o SIRENE o STRIGOLI
693	002	010	000	SORGO
693	002	053	045	SORGO
693	002	000	022	SORGO
693	011	000	000	SORGO
693	011	000	022	SORGO
695	000	000	000	BANANO DEL NORD
695	005	000	000	BANANO DEL NORD
692	008	056	000	SILENE o SIRENE o STRIGOLI

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
045	011	000	000	SPELTA
045	000	000	022	SPELTA
800	002	050	044	ERBAIO
899	002	051	044	PRATO PASCOLO
410	009	037	004	VITE
410	000	000	004	VITE
410	000	059	000	VITE
410	009	000	004	VITE
410	003	037	004	VITE
710	007	000	000	PATATA
710	000	000	022	PATATA
910	001	000	000	CARDI
410	005	037	004	VITE
410	005	000	004	VITE
715	007	000	000	ZUCCA LAGENARIA
715	008	000	000	ZUCCA LAGENARIA
717	011	000	000	GRANO DEL MIRACOLO
717	008	000	000	GRANO DEL MIRACOLO
719	007	000	000	LUFFA
719	008	000	000	LUFFA
122	003	000	000	FAGIOLO
966	008	000	000	SALVIA
544	008	000	000	CECE
726	011	000	000	ROMICE o LAPAZIO
726	011	000	022	ROMICE o LAPAZIO
726	008	000	000	ROMICE o LAPAZIO
726	002	000	022	ROMICE o LAPAZIO
732	000	000	000	SPIRULINA
733	000	000	000	PAPAYA
734	007	000	000	FIORI EDULI
122	000	000	000	FAGIOLO
734	007	000	046	FIORI EDULI
121	007	000	000	FAGIOLINO
736	000	000	000	SILFIO (PIANTA DI COPPO) Silphium perfoliatum
737	444	000	000	BABY LEAF
739	000	000	049	CISTO DI CRETA (CISTO ROSSO)
740	000	000	049	CISTO FEMMINA
747	000	000	049	PECAN
263	002	000	000	FESTUCA INDURITA
264	002	000	000	FESTUCA A FOGLIE CAPILLARI
359	002	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA ARUNDINACEA SCHREB.)
360	002	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA OVINA L.)
361	002	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA PRATENSIS HUDS.)
362	002	000	000	FESTUCA (SP. FESTUCA RUBRA L.)
363	002	000	000	FESTUCA (SP. FESTULOLIUM)
410	003	000	000	VITE
759	000	000	000	MORINGA OLEIFERA o ALBERO DEL RAVANELLO
759	000	059	000	MORINGA OLEIFERA o ALBERO DEL RAVANELLO
760	008	000	000	NIGELLA DAMASCENA
800	002	050	043	ERBAIO
801	005	000	000	PESCO
801	005	059	000	PESCO

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
801	005	000	063	PESCO
189	000	000	000	PERO
801	003	000	000	PESCO
801	003	059	000	PESCO
804	000	000	000	PESCO NETTARINA
804	000	059	000	PESCO NETTARINA
804	000	000	063	PESCO NETTARINA
831	000	059	000	ACTINIDIA (KIWI)
831	000	000	062	ACTINIDIA (KIWI)
831	000	000	059	ACTINIDIA (KIWI)
831	000	000	060	ACTINIDIA (KIWI)
831	000	000	061	ACTINIDIA (KIWI)
840	002	053	043	SULLA
840	002	054	043	SULLA
842	000	000	000	RICINO
842	000	000	022	RICINO
056	008	000	000	CANAPA
056	016	000	000	CANAPA
410	005	000	000	VITE
862	011	000	000	FIENO GRECO
862	002	053	043	FIENO GRECO
862	002	054	043	FIENO GRECO
870	011	000	000	ORZO
870	011	000	022	ORZO
870	002	053	045	ORZO
870	002	000	022	ORZO
879	007	000	000	RABBARO
189	003	000	000	PERO
044	003	000	000	MELO
800	002	050	045	ERBAIO
899	002	051	045	PRATO PASCOLO
113	007	000	000	AGLIO
902	007	000	000	ASPARAGO
902	010	027	000	ASPARAGO
903	007	000	000	BASILICO
024	007	000	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)
024	008	000	000	BIETOLA (Compresa la CHELTENHAM BEET, BARBABIETOLA ROSSA/BIETOLA DA COSTA)
240	008	000	025	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA
240	008	000	024	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA
240	008	000	023	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA
910	007	000	000	CARDI
027	007	000	000	CAROTA
027	008	000	029	CAROTA
027	008	000	000	CAROTA
028	007	000	000	CAVOLO
028	008	000	000	CAVOLO
028	008	000	029	CAVOLO
917	007	000	000	CETRIOLO
917	008	000	000	CETRIOLO
919	007	000	000	CICORIA
919	008	000	000	CICORIA
921	007	000	000	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalion)

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

ALLEGATO 2 - CODICI CULTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
921	008	000	000	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalion)
921	008	000	029	CIPOLLA ANCHE DI TIPO LUNGO (echalion)
924	000	000	000	COCOMERO
924	000	000	190	COCOMERO
121	000	000	000	FAGIOLINO
121	003	000	000	FAGIOLINO
926	007	000	000	FINOCCHIO
927	000	000	000	FRAGOLA
129	007	000	000	MELANZANA
130	000	000	000	MELONE
932	007	000	000	PEPERONE
933	007	000	000	PREZZEMOLO
933	008	000	000	PREZZEMOLO
935	007	000	000	RADICCHIO
936	007	000	000	RAVANELLO
145	007	000	000	SEDANO
939	007	000	000	SPINACIO
940	007	000	000	ZUCCA
940	007	000	191	ZUCCA
941	007	000	000	ZUCCHINO
941	007	023	000	ZUCCHINO
942	007	000	000	ERBA CIPOLLINA
951	000	000	000	TIMO
952	000	000	000	ZAFFERANO
952	000	064	000	ZAFFERANO
954	002	000	000	CAVOLO RAPA
091	000	000	000	NAVONI RUTABAGA
956	002	000	000	SEDANO RAPA
958	000	000	000	ANANASSI
961	000	000	000	MELISSA
962	000	000	000	MENTA
963	000	000	000	ORIGANO
964	000	000	000	MAGGIORANA
965	000	000	000	ROSMARINO
966	000	000	000	SALVIA
968	000	000	000	CAPPERO
969	000	000	000	AZZERUOLO
970	007	000	000	CAVOLO BROCCOLO
970	007	000	192	CAVOLO BROCCOLO
971	000	000	000	ALCHECHENGI
972	000	000	000	BRASSICA CARINATA (CAVOLO ABISSINO)
655	000	000	000	ARBORETO CONSOCIABILE (CON COLTIVAZIONI ERBACEE)
557	000	000	000	SERRE
998	011	000	000	CAMELINA o DORELLA COLTIVATA
998	011	000	022	CAMELINA o DORELLA COLTIVATA
998	008	000	000	CAMELINA o DORELLA COLTIVATA
122	007	910	000	FAGIOLO
336	002	070	044	PRATO POLIFITA
019	008	911	005	RISONE
019	008	911	006	RISONE
019	008	911	007	RISONE
019	011	911	005	RISONE

ALLEGATO 2 - CODICI COLTURA

CODI_O CCU	CODI_DEST_US O	CODI_U SO	CODI_QU AL	DESC_OCCU
019	011	911	006	RISONE
019	011	911	007	RISONE
A94	010	000	000	TULIPANO
A94	010	023	000	TULIPANO
A94	000	000	000	TULIPANO
153	010	000	000	RANUNCOLO

ALLEGATO 3 - CLONI DI PIOPPA ISCRITTI AL "REGISTRO NAZIONALE DEI MATERIALI DI BASE"

CLONI DI PIOPPA A MAGGIORE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (MSA) - D.M. 82037 DEL 20/02/2024

Nome	Specie	decreto iscrizione
AF8	<i>Populus x generosa</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF13	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
Aleramo	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Brenta	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Cervino	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 616 del 28/03/2019 iscrizione in via provvisoria
Diva	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Dvina	<i>Populus deltoides</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Eridano	<i>Populus deltoides x P. maximowiczii</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Everest	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 616 del 28/03/2019 iscrizione in via provvisoria
Harvard	<i>Populus deltoides</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Koster	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Lambro	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Lena	<i>Populus deltoides</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Lux	<i>Populus deltoides</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Maestrale	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 616 del 28/03/2019 iscrizione in via provvisoria
Mella	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Missouri	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
Moleto	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Mombello	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Moncalvo	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Oglio	<i>Populus deltoides</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Onda	<i>Populus deltoides</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
San Martino	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Senna	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Sile	<i>Populus deltoides x P. ciliata</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Soligo	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Stura	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Taro	<i>Populus deltoides x P. x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Tucano	<i>Populus x canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Villafranca	<i>Populus alba</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015

ALTRI CLONI DI PIOPPA ISCRITTI AL "REGISTRO NAZIONALE DEI MATERIALI DI BASE"

Nome	Origine genetica	decreto iscrizione
130-06	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
302 San Giacomo	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
A4A	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Adda	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Adige	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF 13	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF 16	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
AF 18	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
AF 24	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
AF 28	<i>P. deltoides × P. canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
AF 34	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
AF12	<i>P. × deltoides × P. trichocarpa</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF2	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF3	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF4	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF6	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF7	<i>P. × generosa × P. canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
AF9	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Arno	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Baldo	<i>P. deltoides × P. canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Ballottino	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Bellini	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
B.I.C. (Bianco Italo Canadese)	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 108648 del 05/03/2024 iscrizione in via provvisoria
BL Costanzo	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Boccalari	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Branagesi	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Cappa Bigliona	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Carolina di Santena	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Carpaccio	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Cima	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Eiffel	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 108648 del 05/03/2024 iscrizione in via provvisoria
Gattoni	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Guardi	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
I- 262	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
I-154	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015

I-214	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
I-45/51	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
I-455	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Imola	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Jean Pourtet	<i>P. nigra</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Lima	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Luisa Avanzo	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Marte	<i>P. alba</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Monviso	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Neva	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
NH1	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
NH2	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 2029 del 31/10/2019 iscrizione in via provvisoria
NND	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Orion	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Pan	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Panaro	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Patrizia Invernizzi	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Pegaso	<i>P. × generosa × P. nigra</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Saturno	<i>P. alba</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Sesia	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Sirio	<i>P. deltoides × P. canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Stella Ostigliese	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Tango	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 108648 del 05/03/2024 iscrizione in via provvisoria
Timavo	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015
Triplo	<i>P. × canadensis</i>	D.M. 75568 del 06/11/2015

Sono ammissibili, inoltre, anche i CLONI DI PIOPPO ISCRITTI A REGISTRI DEI MATERIALI DI BASE DI ALTRI STATI UE –

Link al all'elenco dei materiali di base ammessi in altri Stati UE

<https://ec.europa.eu/forematis/index.xhtml?jsessionid=CwQ91yc-Zm3GTSyuKlaAPZzVxd11Dm908TTPIDPopQZFap8LnU1Z!1881384391>

Link Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentar e delle foreste - MASAF

- Elenco Materiali di base inseriti nel Registro nazionale dei materiali di base - D.D. N. 307490 del 06/07/2021
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17154>
- Elenco dei cloni di pioppo iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di Base che mostrano caratteristiche di "maggiore sostenibilità ambientale" (MSA):
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18525>
- Elenco dei cloni di pioppo iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di Base nella categoria controllati, ai sensi del Decreto legislativo n. 386/2003 - Integrazione controllati in via provvisoria e "qualificati"
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14662#main>

ALLEGATO 4 – SPECIE UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA A CICLO MEDIO LUNGO

Nome scientifico	Nome italiano	habitus	Specie principale
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre, Oppio	albero	No
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte	albero	Sì
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio	albero	Sì
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	albero	No
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	albero	No
<i>Castanea sativa</i> Miller	Castagno	albero	No
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro	albero	No
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore	albero	Sì
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	albero	Sì
<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune	albero	Sì
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, Gattice	albero	No
<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	Pioppo gatterino	albero	No
<i>Populus nigra</i> L. (*)	Pioppo nero	albero	No
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremolo	albero	No
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico	albero	Sì
<i>Prunus padus</i> L.	Ciliegio a grappoli, Pado	albero	No
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.	Pero selvatico	albero	No
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	albero	No
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere	albero	Sì
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	albero	No
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	albero	Sì
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco	albero	No
<i>Salix viminalis</i> L.	Salice da vimini, vinco	albero	No
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello	albero	No
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	albero	Sì
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	albero	Sì
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	albero	No
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino	arbusto	No
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	arbusto	No
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella	arbusto	No
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo, Avellano	arbusto	No
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino selvatico	arbusto	No
<i>Eleagnus umbellata</i> L.	Olivello	arbusto	No
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro	arbusto	No
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico	arbusto	No
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo	arbusto	No
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno	arbusto	No
<i>Rhamnus alpinus</i> L.	Ramno alpino	arbusto	No
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spinocervino	arbusto	No
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosa agreste	arbusto	No

Nome scientifico	Nome italiano	habitus	Specie principale
Rosa arvensis Hudson	Rosa arvense	arbusto	No
Rosa canina L. sensu Bouleng.	Rosa canina	arbusto	No
Salix aurita L.	Salice dorato	arbusto	No
Salix caprea L.	Salicone	arbusto	No
Salix cinerea L.	Salice grigio	arbusto	No
Salix daphnoides Vill.	Salice dafnoide, S. blu	arbusto	No
Salix eleagnos Scop.	Salice ripaiolo, S. lanoso	arbusto	No
Salix pentandra L.	Salice odoroso	arbusto	No
Salix purpurea L.	Salice rosso	arbusto	No
Salix triandra L.	Salice da ceste	arbusto	No
Sambucus nigra L.	Sambuco nero	arbusto	No
Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	Ginestra dei carbonai	arbusto	No
Viburnum lantana L.	Lantana	arbusto	No
Viburnum opulus L.	Pallon di maggio	arbusto	No

(*) Sono utilizzabili anche cloni di *Populus nigra* L. iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di Base nella categoria "qualificati" - DM 108648 del 05/03/2024 - <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14662>

ALLEGATO 5- COSTI STANDARD

SRD05	Arboricoltura ciclo breve - pioppeti	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.001	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.382,14
D.005.002	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.483,54
D.005.003	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.627,06
D.005.004	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.667,62
D.005.005	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.589,74
D.005.006	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.691,14
D.005.007	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.834,66
D.005.008	realizzazione impianto: densità 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.875,22
D.005.009	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.460,31

SRD05	Arboricoltura ciclo breve - pioppeti	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.010	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.576,01
D.005.011	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.739,77
D.005.012	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.786,05
D.005.013	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.692,11
D.005.014	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.807,81
D.005.015	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.971,57
D.005.016	realizzazione impianto: densità 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.133,81
D.005.017	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.554,06
D.005.018	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.686,66
D.005.019	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.874,34

SRD05	Arboricoltura ciclo breve - pioppeti	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.020	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.927,38
D.005.021	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.814,46
D.005.022	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.947,06
D.005.023	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.134,74
D.005.024	realizzazione impianto: densità 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.187,78
D.005.025	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.711,15
D.005.026	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.864,55
D.005.027	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.081,67
D.005.028	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.143,03
D.005.029	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.015,75

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

SRD05	Arboricoltura ciclo breve - pioppeti	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.030	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.169,15
D.005.031	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.386,27
D.005.032	realizzazione impianto: densità 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.447,63
D.005.033	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 2.912,54
D.005.034	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.093,24
D.005.035	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.349,00
D.005.036	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.421,28
D.005.037	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.272,34
D.005.038	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.453,04
D.005.039	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.708,80

SRD05	Arboricoltura ciclo breve - pioppeti	u.m.	COSTO STANDARD
D.005.040	realizzazione impianto: densità 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.781,08
D.005.041	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.131,21
D.005.042	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.345,71
D.005.043	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.649,31
D.005.044	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.735,11
D.005.045	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.557,21
D.005.046	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 3.771,71
D.005.047	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 4.075,31
D.005.048	realizzazione impianto: densità 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.	Ettaro	€ 4.161,11

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

SRD05	Arboricoltura Ciclo medio lungo		
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto		
D.003.001	realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo 5,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno		
D.003.001.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.001.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 5.657,18
D.003.001.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.557,18
D.003.001.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 5.863,50
D.003.001.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.763,50
D.003.001.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.001.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 5.777,93
D.003.001.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.677,93
D.003.001.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 5.984,25
D.003.001.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.884,25
D.003.001.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.001.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 5.898,68
D.003.001.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.798,68
D.003.001.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.105,00
D.003.001.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.005,00
D.003.002	realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		
D.003.002.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.002.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.424,12

SRD05	Arboricoltura Ciclo medio lungo		
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto		
D.003.002.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.324,12
D.003.002.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.630,44
D.003.002.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.530,44
D.003.002.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.002.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.544,87
D.003.002.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.444,87
D.003.002.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.751,19
D.003.002.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.651,19
D.003.002.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.002.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.665,62
D.003.002.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.565,62
D.003.002.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 6.871,94
D.003.002.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 10.771,94
D.003.003	realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo 4,0 x 3,5 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		
D.003.003.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.003.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.101,63
D.003.003.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.001,63
D.003.003.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.359,53
D.003.003.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.259,53
D.003.003.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari).		

SRD05	Arboricoltura Ciclo medio lungo		
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto		
	unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.003.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.222,38
D.003.003.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.122,38
D.003.003.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.480,28
D.003.003.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.380,28
D.003.003.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.003.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.343,13
D.003.003.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.243,13
D.003.003.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.601,03
D.003.003.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.501,03
D.003.004	realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,5 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		
D.003.004.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.004.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.760,85
D.003.004.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.660,85
D.003.004.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.070,33
D.003.004.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.970,33
D.003.004.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.004.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 7.881,60
D.003.004.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.781,60
D.003.004.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.191,08
D.003.004.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.091,08

SRD05	Arboricoltura Ciclo medio lungo		
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto		
D.003.004.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.004.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.002,35
D.003.004.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 11.902,35
D.003.004.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.311,83
D.003.004.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.211,83
D.003.005	realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo 3,5 x 3,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno.		
D.003.005.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.005.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.319,42
D.003.005.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.219,42
D.003.005.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.680,48
D.003.005.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.580,48
D.003.005.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.005.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.440,17
D.003.005.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.340,17
D.003.005.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.801,23
D.003.005.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.701,23
D.003.005.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.005.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.560,92
D.003.005.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.460,92
D.003.005.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 8.921,98
D.003.005.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.821,98

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

SRD05	Arboricoltura Ciclo medio lungo		
	Difficoltà operativa 2: interventi su particelle su isole raggiungibili solo in barca oppure su terraferma ma su particelle distanti almeno 1.000 m in linea d'aria da strade asfaltate o sterrate (cosiddette "bianche") Difficoltà operativa 1: tutto il resto		
D.003.006	realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo 3,0 x 3,0 m. Compreso tracciamento e ogni altra operazione preparatoria del terreno		
D.003.006.001	materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.006.001.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.024,37
D.003.006.001.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 12.924,37
D.003.006.001.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.437,01
D.003.006.001.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 13.337,01
D.003.006.002	materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.006.002.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.145,12
D.003.006.002.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 13.045,12
D.003.006.002.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.557,76
D.003.006.002.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 13.457,76
D.003.006.003	materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannuce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).		
D.003.006.003.001	classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.265,87
D.003.006.003.002	classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 13.165,87
D.003.006.003.003	classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 9.678,51
D.003.006.003.004	classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plastico	Ettaro	€ 13.578,51

ALLEGATO 6 – TABELLA ATTRIBUTI ARBORICOLTURA DA LEGNO

TABELLA ATTRIBUTI DA USARE NELLA CARTOGRAFIA DIGITALE ALLEGATA:

1) ALLA DOMANDA INIZIALE DI AIUTO

2) ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
t_finanz	tipo finanziamento	testo (250)	PIANO STRATEGICO DELLA PAC, AZIONE SRD05.2, IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO
S_finanz	soggetto finanziatore	testo (250)	REGIONE LOMBARDIA
t_interv	tipo intervento	testo (250)	Arboricoltura da legno Pioppeti
note	note	testo (250)	non standardizzato
cat_benef	categoria beneficiario	testo (250)	IMPRESA AGRICOLA
			IMPRESA FORESTALE
			CONSORZIO FORESTALE
			ALTRA IMPRESA PRIVATA - ONLUS - ASSOCIAZIONE
			FAMIGLIE
n_domanda	numero domanda iniziale	testo (250)	non standardizzati (*)
anno_finan	anno finanziamento	numerico intero	non standardizzati (*)
anno_coll	anno collaudo	numerico intero	non standardizzati (*)
anno_fine	anno fine impegno	numerico intero	non standardizzati (*)
spec_piant	specie piantate	testo (250)	non standardizzati
cloni_pian	cloni utilizzati	numerico	non standardizzati
sesto_medi	sesto d'impianto medio	testo (250)	non standardizzati

(*) da compilare se disponibili

ISTRUZIONI

DIMENSIONE D'IMPRESA

Nell'ambito della finanza agevolata, il calcolo della dimensione d'impresa è importante poiché alcune iniziative si rivolgono solo a imprese di specifiche dimensioni.

In generale nel linguaggio della Commissione Europea esiste una macro distinzione tra Piccole e Medie Imprese (PMI) e Grandi Imprese. Considerando la particolare attenzione di tutti gli interventi di finanza agevolata verso le imprese di più ridotte dimensioni, le previsioni normative sul calcolo della dimensione d'impresa riguardano le PMI e definiscono quindi per differenza le Grandi Imprese.

La definizione di PMI è contenuta nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che riprende la Raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese che utilizza, quali parametri per il calcolo della dimensione, il numero di occupati (cd. effettivi) e il fatturato annuo o totale di bilancio (valore dei principali attivi di un'impresa).¹

Nel dettaglio, una PMI² è un'impresa che, dall'ultimo bilancio annuale approvato, possiede i seguenti requisiti:

- occupa meno di 250 persone;
- ha un fatturato annuo che non supera 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo che non supera 43 milioni di euro.

Nella tabella di seguito riportata, si sintetizzano le varie caratteristiche di ogni tipologia d'impresa.

Micro Impresa	<i>un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro</i>
Piccola Impresa	<i>un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro</i>
Media Impresa	<i>un'impresa che occupa tra 50 e 250 persone (escluso) persone e che realizza un fatturato annuo compreso tra 10 e 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo compreso tra 10 e 43 milioni di euro.³</i>
Grande Impresa	<i>un'impresa che non soddisfa i requisiti della PMI. In questa categoria un sottogruppo di imprese è rappresentato dalle MidCap, termine utilizzato dal sistema finanziario nazionale ed estero per indicare le imprese con meno di 3mila dipendenti.</i>
È importante tenere presente che le soglie previste possono non fare solo riferimento alla sola impresa che presenta domanda di agevolazione. In particolare bisogna definire correttamente il perimetro del calcolo stabilendo se l'impresa che presenta domanda è autonoma, associata o collegata. Si riepilogano di seguito le fattispecie sulla base della normativa comunitaria vigente:	
Impresa autonoma	- detiene meno del 25 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa e/o - è partecipata da un'altra impresa per una quota inferiore al 25% (capitale o diritti di voto).⁴ Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si utilizzano quelli della sola impresa che presenta domanda di agevolazione

Impresa associata	- detiene almeno il 25 % ma non più del 50 % (capitale o diritti di voto) in un'altra impresa e/o - è partecipata da un'altra impresa per una quota compresa tra il 25% e il 50% (capitale o diritti di voto). Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa/e
Impresa collegata	- detiene più del 50 % (capitale o diritti di voto) di un'altra impresa e/o - è partecipata da un'altra impresa per una quota superiore al 50%(capitale o diritti di voto). Il collegamento tra due imprese può determinarsi anche attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, purché si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: 1. La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo; 2. Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT (ossia devono agire sullo stesso mercato o su un mercato direttamente a valle o a monte dell'impresa richiedente), ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. Per il calcolo degli effettivi e dei dati di bilancio si sommano a quelli dell'impresa che presenta domanda di agevolazione tutti gli effettivi e gli elementi finanziari dell'altra impresa/e

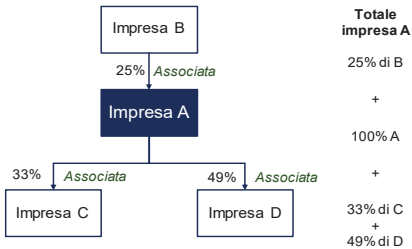
Come accennato, per stabilire il rispetto della soglia delle persone occupate, si applica il criterio degli “effettivi”. In particolare, occorre considerare nel calcolo:

- a. i dipendenti;
- b. le persone che lavorano per l’impresa, che ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, che sono considerati come dipendenti dell’impresa;
- c. i proprietari-gestori;
- d. i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti;

Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA). In particolare, chiunque abbia lavorato nell’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità (Nota 5).

Esempi di calcolo della dimensione d’impresa

Esempio 1



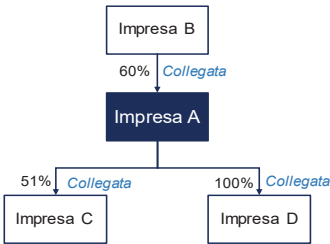
Totale impresa A

25% di B
+
100% A
+

Calcolo per la determinazione della dimensione d’impresa:
Totale dell’impresa A: 100% di A + 25% di B + 33% di C + 49% di D

33% di C
+
49% di D

Esempio 2

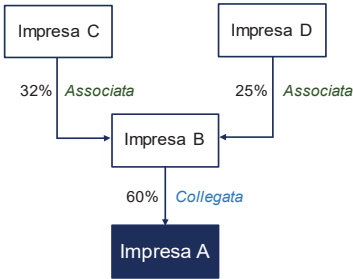


**Totale
impresa A**
100% di B
+
100% A
+
100% di C
+
100% di D

Situazione:
L'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) possiede il 51% dell'impresa C e il 100% dell'impresa D, mentre l'impresa B detiene il 60% dell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, nel calcolare gli effettivi e le soglie finanziarie si considera il 100% dei dati di ognuna delle quattro imprese interessate.

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:
Totale dell'impresa A: 100% di A+ 100% di B + 100% di C + 100% di D

Esempio 3

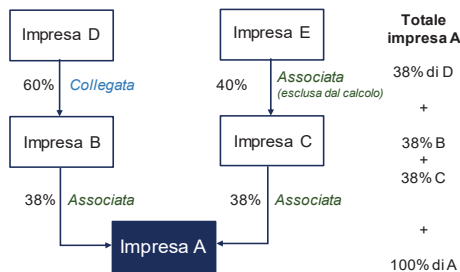


**Totale
impresa A**
32% di C
+
25% di D
+
100% B
+
100% di A

Situazione:
L'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) è collegata all'impresa B mediante la partecipazione del 60% che B detiene nell'impresa A. L'impresa B ha anche due imprese associate, le imprese C e D, che possiedono rispettivamente il 32% e il 25% di B.

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:
Per calcolare i dati dell'impresa A, bisogna aggiungere il 100% dei dati di B + il 32% dei dati di C + il 25% dei dati di D.
Totale dell'impresa A = 100% di A + 100% di B + 32% di C + 25 % di D

Esempio 4



Situazione:

Le imprese B e C sono entrambe associate all'impresa A (che presenta domanda di agevolazione) poiché ne detengono una quota del 38%. Ma B è anche collegata a D mediante una partecipazione del 60% e C ed E sono associate (40%).

Calcolo per la determinazione della dimensione d'impresa:

Per calcolare i dati dell'impresa A, bisogna ai dati della stessa impresa A, da un lato il 38% dei dati aggregati di B e D (perché B e D sono collegate) e, dall'altro, solo il 38% dei dati dell'impresa C. Non occorre prendere in considerazione i dati di E, poiché nel calcolo non devono mai essere considerati i dati di una impresa associata in una impresa associata.

Totale dell'impresa A = 100% di A + 38% di (B + D) + 38% di C

Nota 1: Per maggiori dettagli, cfr. articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basato sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativo ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978 pag. 11).

Nota 2: Un'impresa non è una PMI se il 25 % o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente. La proprietà pubblica può offrire alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario rispetto a quelle imprese finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici.

Nota 3: Tale definizione può essere ricavata per differenza tra quella di PMI e quella di piccola impresa presenti nel Regolamento comunitario.

Nota 4: Si resta impresa autonoma anche se si hanno più investitori che detengono quote inferiori al 25%; l'unica condizione è che questi non siano tra loro collegati. La soglia del 25% viene innalzata al 50% se la partecipazione nell'impresa è detenuta da: società pubbliche di partecipazione, fondi di venture capital e business angel (per questi ultimi a condizione che il loro coinvolgimento finanziario sia inferiore a 1.250.000 euro), università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nota 5: Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei congedi di maternità o parentali.

Di seguito alcune esemplificazioni:

Casistica	Esito: condizione di PMI	N (Anno di riferimento)	N - 1	N - 2
1	non PMI	PMI	non PMI	non PMI
2	PMI	PMI	PMI	non PMI
3	PMI	PMI	PMI	PMI
4	PMI	PMI	non PMI	PMI
5	PMI	non PMI	PMI	PMI
6	non PMI	non PMI	non PMI	PMI
7	non PMI	non PMI	PMI	non PMI
8	non PMI	non PMI	non PMI	non PMI

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-	-
Numero di occupati	-	-	-	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-	-
PMI/GRADE					
Dimensione impresa per ciascun anno					
DIMENSIONE D'IMPRESA					
CALCOLATA					

NOTE (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 6		
0	-1	-2

Impresa n. 7

0	-1	-2

Impresa n. 8

0	-1	-2

Impresa n. 9

0	-1	-2

Impresa n. 10

0	-1	-2

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti; b. i proprietari-gestori; c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ALLEGATO 8 - MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI.**PREMESSA**

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- a) delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- b) dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- c) dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- d) dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024,
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal contributo.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AUTO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del dell'importo totale dell'aiuto calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

AZIONE CORRETTIVA - intervento che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza a un impegno, che non pregiudica le finalità generali dell'intervento. A fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non viene applicata

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ'

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli "Impegni" delle presenti disposizioni attuative.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, "Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)".

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni". Il montante è l'importo complessivo degli investimenti interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

Livello di infrazione Basso = 1

Livello di infrazione Medio = 3

Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni, si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della tabella sotto riportata al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5
uguale o superiore a 4	7

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti all'intervento / azione/ tipologia di intervento¹, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento / azione/ tipologia di intervento.

Ripetizione dell'inadempienza e inadempienze gravi

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024). Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

¹ Per tipologia di intervento si intende: l'intera superficie su cui viene realizzato l'impianto

Nella tabella sotto riportata sono riportati gli impegni che determinano **decadenza parziale** per l'intervento SRD05.
In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1: INTERVENTO SRD05 – IMPIANTI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI- AZIONE SRD05.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole-						
VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE AGLI IMPEGNI						
GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO DECADENZA PARZIALE	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link: Indicazioni e Strumenti per le Azioni di Comunicazione e Informazione (regione.lombardia.it)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni/realizzare le azioni di informazione come previsto dal decreto approvato dall'AdGR entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza	Tipologia di intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (*)	(1)	(1)	(1)		Tipologia di intervento N.B. - Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento oltre il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.
3	Effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.): secondo le modalità previste nel piano d'investimento ed eventualmente	(3)	(3)	(3)		Tipologia di intervento

Serie Ordinaria n. 15 - Martedì 08 aprile 2025

	impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.					
4	Contenere le infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno)	(1)	(1)	(1)		Tipologia di intervento
5	Non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (da comunicare preventivamente via PEC agli Uffici istruttori di Regione Lombardia) e il pascolo delle greggi transumanti	(3)	(3)	(3)		Tipologia di intervento
6	Dal 4° anno d'impegno per gli impianti a ciclo breve e dal 7° anno di impegno per il ciclo medio lungo: non ridurre la superficie impiantata al di sotto del 20% rispetto alla superficie collaudata (*). ²³	(3) Segue l'entità	(1): Superficie persa inferiore al 5% (compreso) della superficie impiantata (3): Superficie persa tra il 5% (escluso) e il 15% (compreso) della superficie impiantata (5): Superficie persa tra il 15% (escluso) e il 20% (escluso) della superficie impiantata	(3) Segue l'entità		Tipologia di intervento N.B. Decadenza totale dal contributo in caso ridurre della superficie impiantata di oltre il 20% rispetto alla superficie collaudata
7	Rispettare i criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile	(1)	(1)	(1)		Tipologia di intervento

(*) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto

² Tale difformità si applica in presenza di una riduzione di superficie causata dalla fallanza di più piante contigue tra loro

³ Una riduzione della superficie al di sotto del 3% (escluso) non comporta l'applicazione di penalità.



Regione Lombardia

ALLEGATO 9**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli**Azione SRD05.2) Impianti di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo rurale	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003; REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati	Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

- INPS, per il DURC;

- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo;

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023